


Comune  
di Genzano di Lucania



Regione Basilicata



Comune  
di Banzi



Committente:



**E.ON CLIMATE & RENEWABLES ITALIA S.R.L.**  
via A. Vespucci, 2 - 20124 Milano  
P.IVA/C.F. 06400370968  
pec: e.onclimateerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:

## PARCO EOLICO "SERRA GIANNINA"

Documento:

### PROGETTO DEFINITIVO

Richiesta Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29/09/2003

N° Documento:

**PESG-A.17.a**

ID PROGETTO:	<b>PESG</b>	DISCIPLINA:	<b>A</b>	TIPOLOGIA:	<b>R</b>	FORMATO:	<b>A4</b>
--------------	-------------	-------------	----------	------------	----------	----------	-----------

Elaborato:

## STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

FOGLIO:	SCALA:	Nome file:	<b>PESG_A.17.a_Quadro di riferimento programmatico.pdf</b>
---------	--------	------------	--

Gruppo di lavoro:



**NEW DEVELOPMENTS**

**NEW DEVELOPMENTS S.r.l.s.**  
piazza Europa, 14  
87100 Cosenza (CS)




dott. ing. Gianluca De Rosa

dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro

dott. ing. Francesco Meringolo

dott. ing. Amedeo Costabile



Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	05/02/2019	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	ECRI	ECRI

**INDICE**

1	PREMESSA.....	2
1.1	La società proponente .....	4
1.2	Descrizione di sintesi dell'intervento e del suo inquadramento geografico .....	6
1.3	LE FONTI RINNOVABILI.....	9
1.3.1	Analisi storica di sintesi dello sviluppo delle energie rinnovabili .....	9
1.3.2	Lo sviluppo dell'eolico in Europa .....	11
1.3.3	Lo sviluppo dell'eolico in Italia e in Basilicata.....	15
	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....	20
2	INTRODUZIONE.....	20
2.1	RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE .....	21
2.1.1	Ambito comunitario .....	21
2.1.2	Ambito nazionale.....	21
2.1.3	Ambito regionale.....	23
2.2	RIFERIMENTI NORMATIVI SULLE ENERGIE RINNOVABILI .....	23
2.2.1	Ambito comunitario .....	23
2.2.2	Ambito nazionale.....	25
2.2.3	Normativa regionale.....	29
2.2.4	Normativa in materia acustica .....	31
2.3	QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE .....	32
2.3.1	P.P.R. Piano Paesaggistico Regionale .....	33
2.3.2	P.I.E.A.R. Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale.....	35
2.3.2.1	Compatibilità con il P.I.E.A.R. ....	38
2.3.3	Programma operativo FESR 2014 - 2020.....	39
2.3.4	Piano Regionale dei Trasporti.....	40
2.3.5	Piano Regionale dei Rifiuti.....	41
2.3.6	Piano di Gestione delle Acque.....	44
2.3.7	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.....	47
2.3.8	Piano di Assetto Idrogeologico .....	50
2.3.9	Piano di Sviluppo Rurale.....	56
2.3.10	Piano Strutturale Provinciale .....	57
2.3.11	Pianificazione comunale .....	60
2.4	RELAZIONI TRA L'OPERA PROGETTATA ED I VINCOLI DI VARIA NATURA ESISTENTI NELL'AREA PRESCELTA .....	62
2.4.1	La Convenzione RAMSAR sulle zone umide.....	63
2.4.2	Rete Natura 2000 – Aree ZPS e siti SIC .....	65
2.4.3	Aree IBA – Important Birds Area .....	66
2.4.4	Aree EUAP .....	67
2.4.4.1	L.R. n°28 del 28 giugno 1994 – aree protette regionali.....	68
2.4.5	D.LGS. 42/2004 – “CODICE URBANI” (VINCOLO DI TIPO PAESAGGISTICO) .....	70
2.4.6	R.D. N° 3267 del 30/12/1923 .....	78
2.4.7	AREE PERCORSE DAL FUOCO (art.10 L. 353/2000) .....	79
2.4.8	Compatibilità con L.R. 54/2015 .....	80
2.5	VALUTAZIONE COERENZA CON PIANI E PROGRAMMI .....	86

## 1 PREMESSA

Il presente studio, è stato redatto in base alle disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 152/2006 (così come modificato dal D.Lgs. n. 128 del 2010 e dal D.Lgs. n. 104 del 2017), e dalla L.R. n. 47 del 14/12/1998 "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la Tutela dell'ambiente". Finalità del lavoro è la presentazione dello Studio di Impatto Ambientale del **Parco Eolico denominato "SERRA GIANNINA"** da realizzarsi nei Comuni di Genzano di Lucania e Banzi (PZ).

L'intervento in esame, proposto dalla società **E.ON Climate & Renewables Italia srl**, rientra nella tipologia progettuale di cui all'allegato II (Progetti di competenza statale), alla parte II del D.Lgs. 152/06, punto 2) Installazioni relative a: *impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*. Il progetto prevede infatti la realizzazione di 10 aerogeneratori dalla potenza di 4,5 MW per un massimo complessivo di 45 MW.

Il progetto del Parco Eolico è soggetto quindi al processo Valutazione di Impatto Ambientale con attività istruttoria in capo allo Stato, per il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, svolge il ruolo di soggetto competente in materia.

Lo studio è stato realizzato seguendo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e delle linee guida per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale previsti dalla normativa nazionale e regionale attualmente vigente e si propone di esaminare i rapporti tra la proposta di realizzazione dell'impianto eolico ed il territorio nel suo intorno, sotto il profilo dei possibili impatti sulle componenti naturalistiche, sul paesaggio e sugli aspetti storico-culturali, evidenziando le eventuali criticità presenti. Esso si pone dunque le seguenti finalità:

- la descrizione della **situazione ambientale** dell'area interessata dalle opere in progetto (scenario di base);
- l'analisi delle **possibili interferenze** delle medesime con il sistema ambientale interessato;
- stabilire la **compatibilità** delle eventuali modificazioni indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali dell'area di studio, nonché la verifica del mantenimento degli equilibri interni delle componenti ambientali interessate dalla realizzazione del progetto;
- la predisposizione di **soluzioni progettuali** utili sia a ridurre l'entità dei potenziali impatti

negativi (particolare attenzione sarà posta nei confronti dei potenziali impatti temporanei legati in particolare alla fase di cantiere), che a compensare quelli che potrebbero determinare modificazioni più o meno permanenti nel territorio e negli elementi che lo caratterizzano, durante la fase di funzionamento del progetto.

Nella valutazione degli effetti potenzialmente significativi si è tenuto in particolare conto dei seguenti fattori:

- **portata dell’impatto** (area geografica e densità della popolazione interessata)
- **ordine di grandezza e complessità dell’impatto**
- **probabilità dell’impatto**
- **durata, frequenza e reversibilità/irreversibilità dell’impatto**

In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, lo Studio ha seguito i tre Quadri di Riferimento previsti: Programmatico, Progettuale e Ambientale.

Nell’ambito del **Quadro di Riferimento Programmatico** sono state descritte le relazioni tra le opere in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale. L’analisi della normativa vigente è stata sviluppata per aree tematiche: procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, normativa energetica, strumenti di tutela, impatto acustico, acque, trasporti, rifiuti, strumenti urbanistici locali.

Per quanto concerne il **Quadro di Riferimento Progettuale** sono state analizzate le caratteristiche delle opere in progetto, illustrando le motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta progettuale adottata e le alternative di intervento considerate. Sono state inoltre descritte le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché le misure, i provvedimenti e gli interventi che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell’opera nell’ambiente.

Infine nell’ambito del **Quadro di Riferimento Ambientale** sono stati descritti e analizzati gli ambiti territoriali ed i sistemi ambientali interessati delle opere in progetto, al fine di individuare e descrivere i cambiamenti indotti dalla realizzazione delle stesse. Nella definizione dell’ambito territoriale e dei sistemi ambientali in esso presenti, questi sono stati intesi sia come sito puntuale che come area vasta, così come sono stati descritti gli effetti sia diretti che indiretti sulle unità di paesaggio interessate dal progetto, così come previsti dalla normativa paesaggistica vigente.

Sulla base dei risultati emersi dallo studio delle caratteristiche ambientali nell’area di influenza del progetto, descritti nel Quadro di Riferimento Ambientale, sono stati valutati i potenziali impatti

negativi e positivi sulle diverse componenti del sistema ambientale. Questi sono stati verificati sia in fase di cantiere, di realizzazione delle strutture in progetto, sia in fase di esercizio, a conclusione degli interventi e durante la permanenza delle strutture stesse. I risultati ottenuti sono infine stati comparati con le ipotesi di scenari alternativi che sono emersi nel corso della progettazione e contestualmente all'elaborazione del quadro di analisi ambientale. Tra gli scenari possibili, così come indicato dalla normativa di riferimento, è stato valutato anche quello della non realizzazione del progetto (*do nothing*).

## 1.1 La società proponente

E.ON Climate & Renewables Italia Srl (ECRI) con sede a Milano appartiene al Gruppo E.ON e ha quale unico socio E.ON Italia Spa.

Il Gruppo E.ON fornisce a livello mondiale soluzioni energetiche specifiche e opera in diversi paesi.

E.ON Climate & Renewables (EC&R), branch di E.ON con focus sulle energie rinnovabili, è tra i primi 10 operatori a livello globale di rinnovabili, ha sede centrale ad Essen, Germania, ed è presente in numerosi altri paesi, in particolare in Europa e Nord America. EC&R sviluppa, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ed il suo portafoglio tecnologico, comprende impianti eolici onshore ed offshore, solari, fotovoltaici e storage.

EC&R attualmente gestisce oltre 5 GW di impianti rinnovabili, tra questi uno dei più grandi parchi eolici onshore del mondo, Roscoe, in Texas (782 MW). Insieme ai partner DONG Energy e Masdar, EC&R gestisce il parco eolico offshore London Array sulla costa del Kent, il più grande parco eolico offshore al mondo.

Il 17/04/2019 è entrato ufficialmente in funzione il parco eolico offshore E.ON ed Equinor di Arkona, il più grande del Mar Baltico, che si trova a 35 chilometri a largo dell'isola di Rügen. Il parco eolico ha una capacità installata di 385 MW e può fornire energia rinnovabile a circa 400.000 famiglie; rispetto alla generazione da fonti tradizionali, le sessanta turbine del parco di Arkona consentono di evitare ogni anno l'immissione di 1,2 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>.

In Italia E.ON Climate & Renewables Italia Srl è tra i primi 6 operatori nel settore con 11 parchi eolici dislocati in Sardegna, Sicilia, Campania, Basilicata, Toscana e Calabria per un totale di circa 385 MW in esercizio entro la fine del 2019 che producono una quantità di energia elettrica sufficiente a soddisfare i fabbisogni di circa 180.000 famiglie. Energia pulita che consente di evitare circa 240.000 tonnellate di CO<sub>2</sub>, rispetto alle fonti tradizionali.

La Sostenibilità è parte integrante del business di ECRI ed è insita in ogni sua attività. È un dialogo continuo tra valori diversi, tutti essenziali per il futuro nostro, delle generazioni che verranno e delle comunità in cui gli impianti ECRI sono ubicati.

ECRI persegue politiche mirate ad assicurare la salute e la sicurezza di tutti coloro che lavorano con essa, sia dipendenti che ditte appaltatrici.

E' continuamente impegnata a ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente e il clima. Adotta procedure per la prevenzione e il controllo delle emissioni, degli scarichi in acqua e la corretta gestione dei rifiuti, per i quali favorisce tutte le possibilità di riutilizzo al fine della loro riduzione alla fonte.

Tutti gli impianti di produzione ECRI hanno introdotto sistemi di gestione ISO 14001, perseguendo pertanto un programma di miglioramento continuo delle prestazioni, che passa attraverso il coinvolgimento e condivisione delle informazioni con la pubblicazione della Dichiarazione ambientale.

Per E.ON la Responsabilità d'Impresa si sviluppa attraverso un insieme di scelte. Tali scelte indirizzano l'attività imprenditoriale verso un comportamento eticamente corretto, con particolare riferimento alla società e alle aspettative legittime degli stakeholder.

Per raggiungere i suoi obiettivi ECRI riconosce l'importanza dei suoi collaboratori, della società e dell'ambiente e si orienta attraverso i valori di Integrità, Chiarezza e Responsabilità sociale.

A tal fine ha implementato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex D.lgs. 231/2001) idoneo a mitigare il rischio di ogni forma d'irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e di limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal D.lgs. 231/2001.

Sulla base degli stessi principi, dal 2008, ECRI ha perfezionato un Codice Etico e un Codice di Condotta, condivisi e accettati da tutti i dipendenti del Gruppo E.ON in Italia.

Il Codice Etico, completamente rivisto nel 2010, evidenzia l'insieme dei principi, degli impegni e delle responsabilità etiche che, in quanto elementi essenziali dei Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 adottati dalle nostre Società, costituiscono il fondamento delle attività aziendali e della gestione degli affari del Gruppo.

Il Codice di Condotta esplicita le norme di comportamento su cui sono improntate tutte le azioni e le operazioni del nostro Gruppo.



## 1.2 Descrizione di sintesi dell'intervento e del suo inquadramento geografico

Il Parco eolico ipotizzato ricade nei territori di Genzano di Lucania e di Banzi. Prevede la realizzazione di 10 aerogeneratori della potenza nominale pari a 4,5 MW per un massimo complessivo di 45 MW. La soluzione progettuale contempla l'utilizzo di turbine eoliche di ultima generazione, caratterizzate da un rotore a 3 pale a torre tubolare. Il modello da installare è tipo VESTAS V150 con altezza al mozzo 112 m, diametro del rotore 150 m.





Figura 1: Inquadramento del Parco su CTR Regionale

Le scelte progettuali sono state effettuate sulla base di alcuni principali aspetti tenuti in considerazione che vengono di seguito brevemente descritti:

- individuazione di sito con buona disponibilità di vento;
- collocazione dei manufatti da realizzare in luoghi accessibili in funzione delle caratteristiche morfologiche;
- individuazione del sito non interferente con zone di pregio ambientale;
- previsione di possibili interventi di mitigazione degli impatti paesaggistici degli aerogeneratori e delle opere connesse (cavidotti, sottostazione);
- scelta dei migliori materiali e delle tecnologie più efficienti, nonché delle tipologie costruttive dei manufatti tali da potersi integrare al meglio con il territorio circostante;
- vicinanza di un punto di connessione alla rete;
- compatibilità dell'intervento con la pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica e urbanistica;
- minimizzazione delle particelle globalmente interessate dalla realizzazione dell'impianto.

In dettaglio l'impianto è costituito da:

- 10 aerogeneratori per la produzione dell'energia elettrica, al cui interno (base torre) sono presenti le apparecchiature necessarie per l'elevazione del livello di tensione da BT a MT di cui n.9 in agro del comune di Genzano di Lucania e n.1 nel comune di Banzi
- 10 piazzole definitive (per la manutenzione);
- un cavidotto interrato, in media tensione per il trasferimento dell'energia elettrica prodotta fino al punto di consegna indicato da Terna che correrà parallelamente alla strada esistente di accesso al parco Eolico (cavidotto esterno) che alle strade di accesso agli aerogeneratori (cavidotto interno)
- uno stallo presso la stazione elettrica per la consegna dell'Energia alla Rete di Trasmissione Nazionale da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania.





Figura 2: Aerofoto con posizione elementi in progetto

La zona, a circa 6,5 chilometri dall'abitato di Genzano di Lucania (PZ), si estende per circa 5 chilometri con altezze sul livello del mare variabili tra i 450 e i 570 metri, per una superficie totale di circa 600 ettari, ed è raggiungibile dall'abitato percorrendo la SS169 superando il Lago di Serra del Corvo, poi svoltando a destra in località Panetteria. Il parco eolico in progetto (di Serra Giannina) si inserisce tra 2 parchi eolici preesistenti, uno a Nord -nel territorio del comune di Banzi - che consta 9 aerogeneratori e uno a Sud – nel territorio del comune di Genzano – costituito da 5 aerogeneratori.

L'area di intervento, è stata accuratamente individuata in modo da non interferire con aree di pregio ambientale, paesaggistico-naturalistico e archeologico.

Nella Tabella che segue sono riportati i dati caratteristici relativi al progetto in esame.

<b><u>Dati caratteristici del Parco Eolico “Serra Giannina”</u></b>	
<b>Ubicazione</b>	
Regione	Basilicata
Provincia	Potenza
Comuni	Genzano di Lucania - Banzi
<b>Richiedente</b>	
Società	E.ON Climate & Renewables Italia SRL
Sede	Via A. Vespucci,2 – 20124 Milano
Codice fiscale	06400370968
<b>Aerogeneratori</b>	
Ubicazione	Comune di Genzano di Lucania
PESG_01	4.525.037 N – 589.732 E
PESG_02	4.525.722 N – 590.952 E
PESG_03	4.524.816 N – 590.348 E
PESG_04	4.525.419 N – 591.586 E
PESG_06	4.526.336 N – 592.177 E
PESG_07	4.524.093 N – 590.573 E
PESG_08	4.523.512 N- 592.671 E
PESG_09	4.525.218 N- 592.904 E
PESG_10	4.524.804 N- 594.180 E
Ubicazione	Comune di Banzi
PESG_05	4.526.336 N- 592.177 E
<b>Sottostazione Elettrica</b>	
Ubicazione	Comune di Genzano di Lucania
<b>Dati di produzione</b>	
Potenza nominale	4.500 kW
Potenza massima installata	45.000 kW
Energia prodotta	132'522 MWh/anno

### 1.3 LE FONTI RINNOVABILI

#### 1.3.1 Analisi storica di sintesi dello sviluppo delle energie rinnovabili

Nel 1972 i paesi riuniti in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite si resero conto degli alti costi in termini ambientali che lo smodato consumo di energia avrebbe prodotto e che l'unica possibile alternativa per allontanare la minaccia che incombeva sul pianeta era quella di affrontare la questione a livello internazionale.

I due momenti shock della crisi mondiale del petrolio, il 1973 e il 1979, misero ulteriormente in luce il problema della scarsità petrolifera e la sicurezza energetica nei Paesi. La crisi energetica diede a molti Paesi la misura della sua dipendenza dai rifornimenti esterni e dalle decisioni dei paesi produttori.

Il principale obiettivo delineato in sede internazionale fu quindi il perseguimento dello sviluppo sostenibile, ossia di un progresso industriale compatibile con le esigenze delle generazioni future e dell'ambiente in cui esse dovranno vivere.

I primi impegni vennero fissati nella Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, logica prosecuzione della Conferenza delle N.U. del 1972 a Stoccolma. Per la prima volta nella storia mondiale, la cooperazione tra gli Stati partecipanti diede origine ad una nuova linea politica incentrata sulla tutela dell'ambiente inteso come "patrimonio dell'umanità".

A Rio vennero approvate una Dichiarazione in tema di sviluppo sostenibile, due Convenzioni, l'una sui cambiamenti climatici e l'altra sulla biodiversità, e un fondamentale Programma d'Azione definito "Agenda 21". Quest'ultimo ha determinato la politica ambientale del XXI secolo relativamente alle scelte climatiche e alla diversità biologica, malgrado i numerosi ostacoli posti dai paesi partecipanti.

Il 10 dicembre del 1997, la città giapponese di Kyoto ospitò il Vertice che cambiò radicalmente le sorti della politica energetica indicando la strada da percorrere per una urgente riconversione ecologica. Il Protocollo che ne scaturì, la cui adozione risale a ben sette anni più tardi, nel 2004, impose dei rigidi vincoli ai paesi aderenti in tema di riduzioni di gas serra, considerati i principali responsabili dei mutamenti climatici.

A partire dai primi anni del ventunesimo secolo il settore delle energie rinnovabili è cresciuto significativamente passando dal fornire il 7% dell'energia consumata nel mondo nel 2004 a fornire fino al 19% del fabbisogno energetico mondiale nel 2008. A livello europeo la risposta alle problematiche ambientali sopra citate arriva con la Dir. 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità che mira a definire un quadro complessivo di sviluppo delle fonti rinnovabili all'interno dell'Unione Europea coerente con gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto in termini di riduzione delle emissioni clima-alternati.

Nel documento vengono fissati:

- i valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali relativamente al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (rispetto alle previsioni di

consumo lordo di elettricità entro il 2010);

- il calendario delle scadenze per gli Stati membri;
- le modalità di armonizzazione del settore con le regole del mercato interno dell'elettricità in termini di sostegno, trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative;
- le garanzie di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili negli Stati membri.

Dalle decisioni prese a livello europeo si viene a profilare per l'Italia un duplice obiettivo: da un lato la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in quantità pari al 25% del totale dell'energia prodotta al 2010 (nel 1997 i dati statistici fornivano un valore di circa il 16%), dall'altro la riduzione delle emissioni in atmosfera del 6,5% rispetto ai valori registrati nel 1990, traguardo da ottenere entro il quadriennio 2008-2012.

Successivamente al termine del Protocollo di Kyoto, il trattato per contrastare il cambiamento climatico "scaduto" al termine del 2012, l'Unione Europea definisce l'insieme di misure da adottare per limitare le emissioni di gas serra.

### 1.3.2 Lo sviluppo dell'eolico in Europa

Il "Piano 20 20 20" (anche denominato pacchetto clima – energia 20 20 20), contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 2013 fino al 2020. Esso costituisce l'insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto.

Il Piano prevede, in estrema sintesi, di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico il tutto entro il 2020.

L'obiettivo è ovviamente quello di contrastare cambiamenti climatici e promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili tramite obiettivi vincolanti per i Paesi membri.

La prima esigenza per l'UE era sicuramente quella di trovare una modalità per impegnarsi nel periodo "post-Kyoto" senza attendere improbabili accordi globali: l'impegno europeo voleva essere nelle intenzioni esempio e traino in vista della COP 15 (Copenhagen, 12/2009), dove si presupponeva di riuscire a raggiungere un accordo per il contrasto al cambiamento climatico anche sulla scorta dell'esperienza europea. Un accordo non è stato raggiunto ma l'UE ha voluto ugualmente promuovere il proprio impegno unilaterale, rilanciandolo oltre il -20% di emissioni entro il 2020 e portandolo al -30% per il 2030 e a -50% nel 2050 (la baseline è il 1990).

Le principali misure contenute nel pacchetto clima-energia sono riportate di seguito:

- 1) Revisione del Sistema EU-ETS (European Union Emission Trading System) cioè il sistema che prevede lo scambio delle quote delle emissioni di gas serra, con un'estensione dello scambio di quote di emissione in modo tale da ridurre le emissioni stesse. Nel 2013 verrà introdotto un sistema comunitario di aste (auctioning) per l'acquisizione delle quote di emissione.
- 2) Promozione del sistema "Effort sharing extra EU-ETS", cioè la ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni: è un sistema pensato per i settori che non rientrano nel sistema di scambio delle quote (come edilizia, agricoltura, trasporti eccetto quello aereo) per cui ai singoli stati membri viene assegnato un obiettivo di riduzione di emissioni (per l'Italia il 13%).
- 3) Promozione del meccanismo del Carbon Capture and Storage - CSS (Cattura e stoccaggio geologico del carbonio): una delle possibili modalità della riduzione della CO<sub>2</sub> in atmosfera è il suo stoccaggio in serbatoi geologici. Tale modalità rientra nel mix di strategie disponibili tramite l'istituzione di uno specifico quadro giuridico.
- 4) Energia da fonti rinnovabili: l'obiettivo è quello che tramite queste fonti si produca il 20% di energia nella copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e per il trasporto). Per raggiungere questa quota, sono definiti obiettivi nazionali vincolanti (17% per l'Italia): nel settore trasporti in particolare almeno il 10% dell'energia utilizzata dovrà provenire da fonti rinnovabili.
- 5) Nuovi limiti di emissione di CO<sub>2</sub> per le auto: già dal 2011 il limite di emissioni per le auto nuove viene stabilito in 130 gr.CO<sub>2</sub>/km, mentre entro il 2020 il livello medio delle emissioni per il nuovo parco macchine dovrà essere di 95 gr.CO<sub>2</sub>/km.
- 6) Miglioramento dei combustibili: verranno introdotte nuove restrizioni (legate a salute e ambiente) sui gas serra prodotti dai combustibili. Durante l'intero ciclo di vita della loro produzione i gas serra dovranno essere ridotti del 6%.

Per arrivare alla redazione della Direttiva 2009/29/CE, l'UE si era prefissata in precedenza i tre obiettivi che la caratterizzano (ridurre i consumi e aumentare il risparmio energetico, ridurre le emissioni, aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili) e aveva messo in atto una serie di protocolli e azioni preparatori, concentrati soprattutto nel periodo tra il 2001 e il 2008, tra i quali si ricordano le seguenti Direttive:

- 2001/77/CE: sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche con obiettivi senza sanzione;
- 2004/8/CE: promozione della cogenerazione;
- 2005/32/CE: progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia;
- 2006/32/CE: efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici;
- 2008/98/CE: rifiuti;
- 2009/29/CE (che riprende e modifica la 2003/87/CE): miglioramento ed estensione del

sistema comunitario sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

La Direttiva 2009/29/CE “Emissione di gas a effetto serra” è stata recepita in Italia con Decreto legislativo 13.03.2013 n° 30, G.U. 04.04.2013

Un’ulteriore importante direttiva è quella che riporta gli obiettivi e i mezzi finalizzati al raggiungimento della quota di 20 % di energia prodotta da fonti rinnovabili misurata sui consumi finali. L’UE ha infatti pubblicato il 5 giugno 2009 la Direttiva 2009/28/CE in cui vengono esplicitati gli indirizzi relativi al settore fonti rinnovabili<sup>1</sup>.

Secondo tale direttiva, ogni Paese membro avrebbe dovuto preparare entro il 30 giugno 2010 un primo Piano di Azione Nazionale (PAN).

Quando si parla di consumi finali di energia si intendono tutte le forme di energia nel settore civile come in quello industriale: elettricità in primis ma anche consumi per il condizionamento (riscaldamento e raffrescamento) e nei trasporti, dove la previsione indica che i biocombustibili vadano a coprire il 10% dei consumi (la ripartizione degli obiettivi tra i diversi Paesi è stata fatta a partire da una stima dei consumi al 2020 e dal contributo dato alla produzione dalle fonti rinnovabili nel 2005).

Oltre a queste stime sono stati considerati la popolazione e il Pil; da questi calcoli l’obiettivo assegnato all’Italia è risultato essere del 17%: tale quota è da ripartire secondo ulteriori obiettivi specifici tra le singole Regioni (secondo una suddivisione chiamata “burden sharing”).

Oltre al PAN redatto in fase iniziale, l’UE insiste molto sulla raccolta statistica puntuale dei dati sui consumi e sulle diverse azioni intraprese a livello locale dai singoli Paesi per il raggiungimento dei propri target così da mettere in relazione le diverse esperienze, confrontarle e definire così i migliori piani di sviluppo.

La Direttiva 2009/28/CE sulla “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

La Energy Roadmap 2050 costituisce la tabella di marcia Ue per un futuro sostenibile.

La Commissione europea ha adottato il 15 dicembre 2011 la Energy Roadmap 2050, la tabella di marcia per l’energia in cui vengono fissati quali obiettivi quelli di sviluppare un settore energetico sicuro, competitivo e a basse emissioni di carbonio

---

<sup>1</sup> cfr. G.UE del 5.6.2009 – Dir. 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE



La Energy Roadmap 2050, partendo dall'analisi di svariati scenari, illustra le conseguenze di un sistema energetico a zero emissioni di carbonio e il quadro strategico necessario per realizzarlo.


Con questo strumento gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fare le scelte appropriate per quanto riguarda il settore dell'energia e creare presupposti economici stabili per favorire gli investimenti privati, soprattutto fino al 2030.

Le decisioni in merito agli investimenti nelle infrastrutture necessarie fino al 2030 devono essere prese adesso, poiché occorre sostituire quelle costruite 20-30 anni fa. Un'azione immediata può evitare di dover effettuare cambiamenti più costosi tra due decenni.

I costi saranno più che riscattati dagli ingenti investimenti che confluiranno nell'economia europea, dall'occupazione locale che ne scaturirà e dalla diminuzione della dipendenza dalle importazioni di energia. Tutti gli scenari della tabella di marcia raggiungono l'obiettivo della decarbonizzazione senza grosse differenze sul piano dei costi complessivi o della sicurezza degli approvvigionamenti.

A differenza dei singoli programmi nazionali, un approccio a livello europeo consentirà di ridurre i costi e garantire le forniture. Tutto ciò implica anche il completamento di un mercato energetico comune entro il 2014.

Per operare la transizione verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio l'UE deve prepararsi ad abbattere le proprie emissioni interne dell'80% entro il 2050 rispetto al 1990. La figura sotto riportata illustra il percorso che porterebbe a una riduzione dell'80% entro il 2050, articolato in 5 tappe annuali. La proiezione "di riferimento", nella parte superiore del grafico, mostra quale sarebbe l'andamento delle emissioni interne di gas serra con le sole politiche attuali. Uno scenario compatibile con una riduzione interna dell'80% mostra quindi quale potrebbe essere l'andamento delle emissioni globali e settoriali se venissero adottate ulteriori strategie in funzione delle opzioni tecnologiche man mano disponibili.



La Roadmap 2050 attribuisce un ruolo cruciale all'elettricità prodotta da fonte rinnovabile nell'economia a basse emissioni di carbonio: vista la discontinuità intrinseca della produzione energetica da fonte rinnovabile.

### 1.3.3 Lo sviluppo dell'eolico in Italia e in Basilicata

Gli impianti eolici, come gli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e internazionali in materia di energia ed ambiente. In particolare l'obiettivo dell'Italia, per come detto precedentemente è il 17% di energia pulita entro il 2020 (direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo); prendendo a riferimento lo scenario efficiente, questo significa che nel 2020 il consumo finale di energie rinnovabili dovrà attestarsi a 22,62 Mtep<sup>2</sup>. Per raggiungere tali obiettivi il "Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia" ritiene che sia necessario incrementare consistentemente lo sfruttamento dei potenziali disponibili nel Paese, con particolare riferimento all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Gli impianti eolici risultano concentrati soprattutto nelle regioni del Sud Italia. La componente territoriale rappresenta per gli impianti eolici una caratteristica fondamentale. L'insieme di ventosità, orografia, accessibilità dei siti sono infatti variabili discriminanti per l'installazione di un parco eolico. È per questo che nelle regioni del Sud risultano installati il 98% della potenza Italiana e il 90% del parco impianti in termini di numero. Le regioni del Nord e del Centro hanno in generale una dimensione di impianto ridotta, in media pari a 4,3 MW, a partire dal Veneto con 0,4 MW, passando per i 9 MW della Toscana e fino ai 12,5 MW dell'unico impianto presente in Piemonte. Nel Sud si passa dai 9,5 MW dell'Abruzzo ai circa 23 MW delle Isole fino ai 34,1 MW della Calabria. La media si attesta intorno ai 19 MW rispetto ai 4,3 presentati sopra per il Centro-Nord. La rappresentazione cartografica della numerosità degli impianti per regione mostra che in Italia il numero maggiore di installazioni di parchi eolici è presente nel meridione. Infatti nel Sud Italia vi è il più alto numero di impianti realizzati, con Puglia, Campania e Sicilia che insieme rappresentano circa il 60% del totale nazionale. In ascesa il numero di impianti della regione Calabria che passano dal 2,9% del 2008 al 4,4% del 2009.

---

<sup>2</sup> Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia




Figura 3: Distribuzione regionale% numero di impianti a fine 2009<sup>3</sup>

Il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo economico (c.d. decreto *burden sharing*) fissa il contributo che le diverse regioni e province autonome sono tenute a fornire ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale sulle FER (quota FER sui consumi finali lordi pari almeno al 17% nel 2020), attribuendo a ciascuna di esse specifici obiettivi regionali di impiego di FER al 2020; a ciascuna regione è inoltre associata una traiettoria indicativa, in cui sono individuati obiettivi intermedi relativi agli anni 2012, 2014, 2016 e 2018.


Così come accade per l'*overall target* nazionale, ciascun obiettivo regionale è costituito da un indicatore ottenuto dal rapporto tra Consumi finali lordi di energia da FER e Consumi finali lordi complessivi di energia, da elaborare applicando precise definizioni e criteri di calcolo fissati dalla Direttiva 2009/28/CE; Il compito di monitorare annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.M. *burden sharing* è assegnato al GSE dal Decreto 11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo economico. La metodologia di monitoraggio, approvata dallo stesso decreto, prevede l'utilizzo dei dati sui consumi regionali di energia da fonti rinnovabili rilevati dal GSE (che, per la produzione elettrica, fa a sua volta riferimento prioritario a dati TERNA) e dei dati sui consumi regionali di energia da fonti non rinnovabili elaborati da ENEA. Per la regione

<sup>3</sup> Eolico, rapporto statistico 2009 – GSE pag.10

Basilicata l'obiettivo nel 2020 è di raggiungere i 372 ktep secondo le previsioni dal D.M. *burden sharing* per gli anni 2016 e 2020 <sup>4</sup>

L'Associazione europea dell'eolico WindEurope, ha pubblicato i due report "Outlook to 2020" e "Scenarios for 2030", elaborati insieme all'ANEV, Associazione Nazionale Energia del Vento Al 2020, secondo i quali l'eolico coprirà il 16,5% della domanda elettrica europea (superando così l'idroelettrico e divenendo la prima fonte rinnovabile), mentre al 2030 gli 888 TWh generati dal vento copriranno il 29,6% dei consumi UE. Però in Italia le prospettive sono meno rosee rispetto alla media europea poiché secondo lo studio, non verranno installati più di 1,6 GW al 2020. **WindEurope assegna all'Italia un "policy outlook" al 2020 negativo, dovuto al ritardo nell'adozione della SEN e del Decreto per le nuove aste.** Secondo l'ANEV i ritardi normativi bloccano il settore eolico italiano, sottoposto a periodi di stallo dovuti a vuoti normativi che si ripercuotono negativamente sul sistema industriale dell'eolico nazionale, aumentando le inefficienze dovute all'incertezza e alla mancata programmazione<sup>5</sup>.

Il ruolo della Basilicata nel panorama nazionale di produzione dell'energia elettrica è del tutto marginale. Nel 2005, la Basilicata si caratterizzava per 1.691 GWh di produzione lorda e una potenza efficiente lorda di 495 MW (impianti di piccola e media taglia), pari a meno dello 0,6% della produzione lorda italiana, sebbene caratterizzata da alta potenzialità del territorio in termini di disponibilità di fonti energetiche primarie (non solo petrolio e gas, ma anche risorse idriche, eoliche e solari). In quegli anni i consumi elettrici sono stati soddisfatti facendo ricorso all'importazione dalle regioni limitrofe. Dal 1997 al 2005 il deficit si è attestato al 40 - 50%.





<sup>4</sup> Monitoraggio statistico degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili di energia GSE 2017

<sup>5</sup> Energiaoltre.it

Dal 1990 al 1999 c'è una crescita costante di produzione lorda (entrata in esercizio di alcuni impianti CIP 6/92 Fiat-Serene, +50%), successivamente una riduzione (-17%, 1999-2000) e una nuova fase di crescita dal 2000 (+28% dal '98 al '05, prevalenza di gas naturale nel termoelettrico a discapito dei derivati del petrolio).

Da rilevare la crescita del settore delle rinnovabili, passato da 196 GWh ai 505 GWh



Il settore dell'eolico nella Regione, ha avuto impulso dal 2001 con l'entrata in esercizio dei primi impianti CIP 6/92. Nel 2005 sono installati n°7 impianti, per una potenza di 76 MW ed una generazione elettrica di 148 GWh. Nel 2008 si sono aggiunti altri n°4 impianti, elevando la potenza a 198 Mw.

Successivamente, con il Piano Energetico Regionale pubblicato sul BUR n.2 del 16 gennaio 2010 si delinea la strategia energetica della Regione Basilicata da attuarsi fino al m2020. Il Piano definisce le condizioni idonee allo sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale, al fine di ridurre le

emissioni inquinanti in atmosfera senza alterare significativamente il patrimonio naturale della Regione.

Gli obiettivi generali sono:

- incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili
- riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti
- risparmio energetico.

Il piano riporta altresì che secondo le previsioni formulate nella seconda parte (ipotesi 2, par 1.1) e considerando gli effetti prodotti dagli interventi di risparmio energetico ed efficientamento energetico nel settore elettrico, nei prossimi anni il fabbisogno di energia elettrica è destinato a crescere fino ad un valore di 3.800 GWh/anno (329 ktep/anno). Ipotizzando che dal 2008 al 2020 non si registri alcun incremento della produzione interna di elettricità è possibile stimare un deficit di produzione per l'anno 2020 pari a 2.300 GWh/anno (197 ktep/anno) che costituisce l'obiettivo di incremento di energia elettrica. L'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sarà perseguito, in accordo con le strategie di sviluppo regionale puntando su tutte le tipologie di risorse disponibili sul territorio secondo la ripartizione riportata in tabella<sup>6</sup>.

Fonte energetica	Ripartiz. (%)	Energia Prodotta (GWh/anno)	Rendimento Elettrico (%)	Ore equivalenti di funzionamento (h)	Potenza Installabile (MWe)
Eolico	60	1374	70	2000	981
Solare fotovoltaico e termodinamico	20	458	85	1500	359
Biomasse	15	343	85	8000	50
Idroelettrico	5	114	80	3000	48
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>2289</b>			<b>1438</b>

Tabella 1: Potenza elettrica installabile in relazione alle diverse tipologie di fonte energetica

É inoltre prevista l'autorizzazione per i nuovi impianti limitatamente per quelli alimentati attraverso il solare termico, fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse.

Relativamente ai vincoli imposti dalle leggi e dagli strumenti di pianificazione esistenti, la costruzione dell'impianto è coerente con gli obiettivi di pianificazione energetica nazionali, regionali (PEAR) e provinciali e con gli obiettivi ambientali identificati dal trattato di Kyoto.

**A livello di pianificazione regionale, provinciale e di bacino si ritiene che le modificazioni indotte sul territorio siano sostenibili e l'impianto non pregiudichi gli indirizzi in essere**

<sup>6</sup> PEAR Regione Basilicata



## QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il **Quadro di Riferimento Programmatico** per lo Studio di Impatto Ambientale deve fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Più nello specifico i contenuti relativi al presente quadro riferiscono in merito a:

- descrizione delle motivazioni del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali in cui è inquadrabile il progetto stesso;
- descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, le caratteristiche generali dell'area interessata;
- eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;
- indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
- indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari;
- attualità del progetto e motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;
- eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

## 2 INTRODUZIONE

L'analisi necessaria alla redazione del presente quadro, è stata condotta con riferimento ai contesti:

- Internazionale e Nazionale;
- Regionale, Provinciale e Comunale;
- Pianificazione di settore.

Sono quindi stati analizzati gli strumenti di pianificazione energetica, di pianificazione per il controllo delle emissioni e di pianificazione territoriale e paesaggistica. Inoltre, sono stati analizzati gli strumenti di pianificazione ambientale di settore rilevanti per la tipologia specifica di Progetto, in modo da valutare la coerenza al quadro normativo e pianificatorio del Progetto stesso. Successivamente, è stato definito il regime vincolistico in cui il Progetto andrà ad inserirsi (anche attraverso la lettura degli strumenti di pianificazione locale, vigenti ed adottati).

## 2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

### 2.1.1 Ambito comunitario

- **Direttiva 2011/92/UE** concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- **Direttiva 2014/52/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- **Direttiva 97/11/CE** del 3 marzo 1997 e messa a modifica della direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- **Direttiva 85/337/CE** del 27 giugno 1985 Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

### 2.1.2 Ambito nazionale

- **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 100 agosto 1988, n. 377** – *“Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art.6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 recante istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”* richiamando l’Allegato I della Direttiva 85/337/CEE, relativa alla Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, individua le categorie di opere da sottoporre obbligatoriamente a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (aggiornato al D.P.R. 22 settembre 1999, n. 348) (Ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, a decorrere dall’entrata in vigore della parte seconda dello stesso D.Lgs. prorogata al 31 gennaio 2007 dal D.L. 173/2006, in sede di conversione in L. 228/2006 ed ulteriormente prorogato al 31 luglio 2007 dal D.L. n. 300/2006 - il D.P.C.C.M. 377/1988 "non trova applicazione...fermo restando che, per le opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fino all’emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2 del suddetto decreto");
- **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 - art. 3, 4 e 5** - *“Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 33 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”*, definisce i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, redatto conformemente alle prescrizioni relative ai tre Quadri di Riferimento Programmatico, Progettuale ed Ambientale;
- **Decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 1996** - *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 11, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente*

disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale” -Allegato C “informazioni di cui all’art. 6, comma 22”, secondo tale norma devono essere assoggettati alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale i progetti di cui all’Allegato I e quelli di cui all’Allegato II che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 66 dicembre 1991, n. 394, secondo le specifiche relative all’istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale dettate dalla norma stessa. Nonostante l’emanazione del D.P.R. 12 aprile 1996 si proponesse di completare il recepimento della Direttiva 85/337/CEE la Commissione Europea (con parere motivato del 29 settembre 1998) ha ribadito la non corretta attuazione della suddetta Direttiva da parte dell’Italia in quanto escludeva alcune tipologie progettuali contenute nell’Allegato II. Pertanto, adeguandosi alle richieste della Commissione Europea, l’ordinamento italiano ha provveduto ad emanare due Decreti integrativi. **Abrogata**

- **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999** -*“Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale”* (tale decreto ha inserito nell’elenco delle categorie di opere di cui all’allegato B una serie di nuove categorie progettuali tra cui gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento). **Abrogata**
- **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1 settembre 2000** - *“Modifiche ed integrazioni del D.P.C.M. 3 settembre 1999, per l’attuazione dell’art.40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146 di posizioni in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale”*.
- **Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 s.m.i.** – Norme in materia ambientale - Parte II, Titolo III come modificato dalla **legge 11 agosto 2014, n. 116** e dal **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104**.
- **Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 n. 52** - Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
- **Legge 11 agosto 2014, n. 116** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

(14G00128) – La Legge ha modificato la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale introducendo alcuni emendamenti alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 152/2006 parte II, Titolo III. In conseguenza delle citate modifiche normative, i progetti di cui all'allegato IV al decreto 152 del 2006, devono essere sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA da effettuarsi caso per caso (cioè indipendentemente dalla soglia), sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V al medesimo decreto. Inoltre, essendo stato modificato anche l'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

- **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104** - Attuazione della direttiva 2014/ 2/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.:** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

### 2.1.3 Ambito regionale

- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 46** del 22 gennaio 2019 Approvazione "Linee guida per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale" a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104.
- **D.G.R. Basilicata 24 febbraio 2015, n. 203:** Chiarimenti sul coordinamento tra procedimento di autorizzazione unica e procedimento di valutazione di impatto ambientale.
- **D.G.R. Basilicata 15 febbraio 2011, n. 191:** Criteri di ammissibilità all'autorizzazione unica dei progetti di impianti già sottoposti a Via - norma transitoria dell'applicazione del PIEAR
- **L.R. Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47:** Disciplina della valutazione di impatto ambientale (Via) e norme per la tutela dell'ambiente.

## 2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI SULLE ENERGIE RINNOVABILI

### 2.2.1 Ambito comunitario

Nel 1997 si svolse a Kyoto, in Giappone, un importante convegno internazionale riguardante le tematiche ambientali ed in particolare il problema del riscaldamento globale. Il convegno si concluse con la firma, da parte di più di 16 Paesi industrializzati di un trattato internazionale (noto come il *Protocollo di Kyoto*) in cui si sanciva l'impegno a ridurre entro il 2012 le emissioni di gas serra del 5,2% rispetto al 1990. Per conseguire tale obiettivo, il Protocollo individuò come settori di intervento prioritari:

- Energia
- Processi industriali
- Agricoltura
- Rifiuti

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi proposti, il Protocollo suggerì agli Stati firmatari l'attuazione di politiche ed azioni di sviluppo lungo le seguenti linee:

- incremento dell'efficienze energetica nei settori più importanti dell'economia nazionale incentivando le fonti di energia rinnovabili;
- promozione di forme di gestione sostenibile nell'agricoltura;
- attuazione di azioni politico-economiche per eliminare le distorsioni nei mercati che incentivano la produzione di CO<sub>2</sub> e incentiva e le riforme politico-economiche finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tra gli strumenti operativi individuati vi erano: la Joint Implementation (JI), che prevede l'attuazione congiunta degli obblighi in modo cooperativo tra i Paesi industrializzati e quelli in transizione;
- la Emission Trading (ET), che consiste nella possibilità che un Paese, nel rispetto dei propri obblighi, trasferisca i diritti di emissione ad un altro Paese;
- il Clean Development Mechanism (CDM), che consiste nella collaborazione tra Paesi industrializzati (Annex I) e Paesi in via di sviluppo (non Annex I) su progetti congiunti, in modo che venga dato un aiuto ai Paesi in via di sviluppo a orientarsi verso le tecnologie dello "sviluppo sostenibile", quest'operazione si concretizza anche nel trasferimento di know how tra Paesi ricchi e Paesi poveri.

Il protocollo di Kyoto è stato approvato dall'Unione Europea nel 2002, con **Decisione 2002/358/CE**. Con la **Decisione 6871/02** del 4 aprile 2002, viene assegnato all'Italia l'impegno a ridurre del 6,5% rispetto al 1990, le emissioni di CO<sub>2</sub> equivalenti sulla base di un programma da attuare a partire da quello stesso anno e soggetto a verifica annuale da parte della UE. Un passo verso la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili era stato già dato con la **Direttiva 2001//77/CE** (pubblicata nella GU L. 283 del 27 ottobre 2001) del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche. Con questo provvedimento si stabiliva che, entro il 2010, una quota indicativa pari al 22% di elettricità dovesse essere prodotta da fonti rinnovabili. La direttiva stabiliva inoltre gli obiettivi nazionali indicativi per ogni Stato membro, incoraggiando l'uso di regimi nazionali di sostegno, l'eliminazione degli ostacoli amministrativi e l'integrazione dei sistemi di rete, e imponendo l'obbligo di rilasciare ai produttori di energie rinnovabili garanzie di origine, su loro richiesta. Sulla base delle politiche in vigore e degli sforzi in corso, nel 2010 avrebbe dovuto essere raggiunta una quota del 19% invece del 22% fissato come obiettivo. Di recente (23 gennaio 2008), sotto la spinta delle crescenti preoccupazioni in ordine agli effetti ambientali dei cambiamenti climatici, la



Commissione Europea ha adottato un Pacchetto di proposte che darà attuazione agli impegni assunti dal Consiglio Europeo in materia di lotta ai cambiamenti climatici e promozione delle energie rinnovabili. Tra le proposte si evidenzia una profonda riforma del sistema di scambio delle quote di emissione, che imporrà un tetto massimo alle emissioni a livello comunitario; in questo modo, tutti i maggiori produttori di emissioni di CO<sub>2</sub> saranno incoraggiati a sviluppare tecnologie produttive pulite. Per raggiungere nuovi obiettivi di riduzione di almeno il 20% delle emissioni dei gas serra e di raggiungimento del 20% della quota di rinnovabili nel consumo energetico entro il 2020. Per quanto riguarda l'Italia, la **Direttiva 2009/28/CEE**, che ha reso operativo il cosiddetto "Pacchetto clima-energia", stabilisce come nuovo obiettivo di raggiungimento delle quote di rinnovabili sul consumo energetico il 17% per il 2020.

### 2.2.2 Ambito nazionale

Uno dei principali strumenti nazionali a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed in particolare dell'eolico in Italia è stato il Piano Energetico Nazionale approvato nel 1998 e le relative norme di attuazione, la **Legge 9 gennaio 1991 n. 100** – "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*" - e la **Legge 9 gennaio 1991 n. 9** – "*Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*"-(L. Piazzini, R. Bigotti, 2004). Ulteriore contributo è stato dato dal Comitato Interministeriale Dei Prezzi (CIP) Deliberazione 299 aprile 1992 con il **Provvedimento n. 6/1992**. Il Provvedimento riguarda i "*prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'ENEL ed i parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile*". Grazie a questo provvedimento, che stabilisce prezzi incentivanti per la cessione all'ENEL di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in Italia si è iniziato a sostenere il mercato delle fonti rinnovabili. Più recentemente, e in seguito all'adozione del Protocollo di Kyoto da parte della Comunità Europea e dei suoi Stati membri, sono stati raggiunti risultati importanti dall'approvazione del **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387** - "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*". Tra gli aspetti più importanti da rilevare nel Decreto vi è l'innalzamento a partire dal 2004 della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili, corrispondente al 2,335% con un incremento annuo dello 0,35% sino al 2006:

*«A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico*



*nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione....» (art. 4, comma 1).*

Nel 2007 lo Stato Italiano ha esplicitato una valutazione preliminare del suo livello massimo di potenziale teorico di produzione delle energie rinnovabili. Lo studio condotto considerava tutte le fonti di energia rinnovabili disponibili e valutava vari fattori, tra cui: il ruolo del cambiamento climatico nella disponibilità della fonte; i vincoli fisici relativi al territorio, al clima, alla dotazione delle risorse naturali ed a fattori legati a risorse specifiche. Per quanto riguarda l'eolico, lo studio identificava un potenziale totale di 12.000 MW così distribuiti: 10.000 sulla terraferma (i cosiddetti parchi *on shore*) e 2.000 MW sul mare (parchi *off shore*), a fronte dei 2.700 MW complessivi installati alla fine del 2007.

Recentemente (giugno 2010) è stato ultimato il **Piano Nazionale sulle fonti rinnovabili** che definisce le azioni da attuare per il raggiungimento degli obiettivi proposti dalla Direttiva 2009/28/CE. In accordo con quanto previsto dall'art. 2, comma 167, della **L. 244 del 24 dicembre 2007** (modificato dall'art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, 208) è prevista, attraverso l'emanazione di uno specifico decreto, la ripartizione tra regioni e province autonome degli obiettivi assegnati allo Stato Italiano (*Burden sharing*), definita tenendo in considerazione:

- i potenziali regionali considerato l'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
- l'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi fissati a livello nazionale e concordati a livello comunitario;
- la determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Nella Tabella successiva si riportano gli obiettivi previsti per l'Italia al fine dell'adempimento di quanto stabilito dalla **Direttiva 2009/28 /CE**; vengono indicati inoltre gli obiettivi indicativi per le diverse tecnologie. A conferma dell'affidabilità acquisita dalla tecnologia, il Governo Italiano ha assunto per l'eolico il raggiungimento di 16.000 MW al 2020, accogliendo di fatto la previsione dello studio pubblicato nel 2007.

Fonte energetica	2005					2020				
	Potenza	Energia				Potenza	Energia			
	Potenza installata FER-E	Produzione lorda FER-E		% su FER-E tot. (4.848 ktep = 68.848 GWh)	% su CFL-E (28.748 ktep = 346.821 GWh)	Potenza installata FER-E	Produzione lorda FER-E		% su FER-E tot. (9.112 ktep = 16.860 GWh)	% su CFL-E (31.448 ktep = 386.877 GWh)
	MW	GWh	ktep	%	%	MW	GWh	ktep	%	%
IDROELETTRICA	13.890	43.762	3.763	77,66	12,65	15.732	42.000	3.612	39,64	11,49
< 1MW	409	1.851	159	3,29	0,54	771	2.554	220	2,41	0,70
1 MW – 10 MW	1.944	7.390	636	13,11	2,14	3.711	11.434	983	10,79	3,13
> 10 MW	11.537	34.521	2.969	61,26	9,98	11.250	28.012	2.409	26,44	7,66
GEOTERMICA	671	5.324	458	9,45	1,54	1.000	7.500	645	7,08	2,05
SOLARE	34	31	3	0,06	0,01	8.500	11.350	976	10,71	3,10
Fotovoltaico	34	31	3	0,06	0,01	8.000	9.650	830	9,11	2,64
A concentrazione	-	-	-	-	-	500	1.700	146	1,60	0,46
MAREE E MOTO ONDOSO	-	-	-	-	-	3	5	0,4	0,00	0,00
EOLICA	1.635	2.558	220	4,54	0,74	16.000	24.095	2.072	22,74	6,59
On shore	1635	2.558	220	4,54	0,74	15.000	21.600	1.858	20,39	5,91
Off shore	-	-	-	-	-	1.000	2.495	215	2,35	0,68
BIOMASSA	1.990	4.674	402	8,30	1,35	4.650	21.000	1.806	19,82	5,74
Solida	1.706	3.476	299	6,17	1,00	3.000	11.500	989	10,85	3,14
Biogas	284	1.198	103	2,13	0,35	750	3.200	275	3,02	0,88
Bioliquidi	-	-	-	-	-	900	6.300	542	5,95	1,72
Totale	18.220	56.349	4.846	100	16,29	45.885	105.950	9.112	100	28,97

Figura 4: Obiettivi proposti dal Piano d’Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE). Comparazione tra gli anni 2005 e 2020.

Nello stesso anno, con **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010 n. 219) sono state emanate le Linee Guida Nazionali per lo svolgimento del procedimento relativo alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, che sarebbero dovute essere recepite da Regioni ed Enti Locali, a cui è affidata l’istruttoria di autorizzazione, entro un limite di 90 giorni successivi alla loro pubblicazione. Le Linee Guida in particolare:

- dettano le regole in merito alla trasparenza amministrativa dell’iter autorizzativo e declinano i principi di pari condizioni e trasparenza nell’accesso al mercato dell’energia;
- individuano le modalità di monitoraggio delle realizzazioni e l’informazione ai cittadini;
- regolamentano l’autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche;

- individuano per ogni tipologia di fonte, gli impianti e le modalità di installazione che consentono l'accesso alle procedure semplificate (denuncia di inizio attività e attività edilizia libera)
- individuano i contenuti delle istanze, le modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico di autorizzazione;
- predeterminano i criteri e le modalità di inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, in particolare re per quanto concerne gli impianti eolici;
- dettano le modalità per coniugare le esigenze di sviluppo del settore e la tutela del territorio, a ragion di cui le Regioni possono individuare determinate aree non idonee all'installazione degli impianti.

Infine, il 28 marzo 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n.28 del 03/03/2011 per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE sullo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Recentemente, con il Decreto del 15 marzo 2012 sulla "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)", (pubblicato in G.U. n. 78 del 02/04/12), sulla base delle indicazioni del Piano d'Azione Nazionale per le energie rinnovabili, sono state fissate le quote regionali di produzione di energia da fonti rinnovabili da raggiungere nel quadro degli obiettivi nazionali).

Regioni e Province Autonome	Obiettivo Regionale per anno (%)					
	Anno iniziale di riferimento	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	5,8	10,1	11,7	13,6	15,9	19,1
Basilicata	7,9	16,1	19,6	23,4	27,8	33,1
Calabria	8,7	14,7	17,1	19,7	22,9	27,1
Campania	4,2	8,3	9,8	11,6	13,8	16,7
Emilia Romagna	2,0	4,2	5,1	6,0	7,3	8,9
Friuli V. Giulia	5,2	7,6	8,5	9,6	10,9	12,7
Lazio	4,0	6,5	7,4	8,5	9,9	11,9
Liguria	3,4	6,8	8,0	9,5	11,4	14,1
Lombardia	4,9	7,0	7,7	8,5	9,7	11,3
Marche	2,6	6,7	8,3	10,1	12,4	15,4
Molise	10,8	18,7	21,9	25,5	29,7	35,0
Piemonte	9,2	11,1	11,5	12,2	13,4	15,1
Puglia	3,0	6,7	8,3	10,0	11,9	14,2
Sardegna	3,8	8,4	10,4	12,5	14,9	17,8
Sicilia	2,7	7,0	8,8	10,8	13,1	15,9
Toscana	6,2	9,6	10,9	12,3	14,1	16,5
Umbria	6,2	8,7	9,5	10,6	11,9	13,7
Valle d'Aosta	51,6	51,8	51,0	50,7	51,0	52,1
Veneto	3,4	6,6	6,5	7,4	8,7	10,3
Bolzano	32,4	33,8	33,9	34,3	35,0	36,5
Trento	28,6	30,9	31,4	32,1	33,4	35,5
Italia	5,3	8,2	9,3	10,6	12,2	14,3

Figura 5: Obiettivi regionali di produzione di energia da fonti rinnovabili, previsioni al 2020

Sulla base del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 11.05.2015 “Raggiungimento degli obiettivi regionali, metodologia rilevazione dati” il GSE si occupa di redigere e pubblicare il rapporto del monitoraggio statistico degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili di energia.

### 2.2.3 Normativa regionale

- **D.G.R. Basilicata 25 febbraio 2019, n. 149:** Disposizioni operative per la formazione del libretto di sicurezza degli impianti eolici - Attuazione articolo 15-bis L.R. n. 8/2012
- **L.R. Basilicata 22 novembre 2018, n. 38:** Seconda variazione al bilancio di previsione 2018/2020 e disposizioni varie - Stralcio - Autorizzazioni impianti a fonti rinnovabili - Modifiche alla disciplina regionale
- **L.R. Basilicata 11 settembre 2017, n. 21:** Autorizzazioni di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili e corretto inserimento degli impianti nel territorio - Modifica alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1, 26 aprile 2012, n. 8 e 30 dicembre 2015, n. 54
- **D.G.R. Basilicata 4 aprile 2017, n. 284:** Linee guida per il corretto inserimento nel

paesaggio degli impianti a fonti rinnovabili con potenza inferiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003

- **D.G.R. Basilicata 2 marzo 2017, n. 175:** Linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003 e non superiore a 1 MW
- **L.R. Basilicata 5 agosto 2016, n. 18:** autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti a fonti rinnovabili
- **D.G.R. Basilicata 19 gennaio 2016, n. 41:** Modifiche al disciplinare sull'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui alla D.G.R. 2260/2010
- **L.R. Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54 e s.m.i.:** Indicazioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili
- **L.R. Basilicata 7 novembre 2015, n. 50:** Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di concessione acqua pubblica ad uso idroelettrico
- **D.G.R. Basilicata 7 luglio 2015, n. 903:** Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
- **L.R. Basilicata 9 agosto 2012, n. 17:** Autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili - Modifiche alla L.R. 26 aprile 2012, n. 8
- **L.R. Basilicata 26 aprile 2012, n. 8:** Norme in materia di fonti rinnovabili - Estensione della Pas per impianti fino a 1 MW e indicazioni procedurali
- **D.G.R. Basilicata 29 dicembre 2010, n. 2260:** Attuazione del Piano energetico regionale e disciplina dell'autorizzazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
- **L.R. Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1:** Approvazione del Piano energetico ambientale regionale e norme in materia di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- **L.R. Basilicata 24 dicembre 2008, n. 31:** Legge finanziaria 2009 - Stralcio - Interventi di sostegno della domanda pubblica di energia e procedimento semplificato per la realizzazione di impianti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
- **L.R. Basilicata 28 dicembre 2007, n. 28:** Legge finanziaria regionale 2008: misure per il risparmio energetico – Stralcio
- **L.R. Basilicata 26 aprile 2007, n. 9:** Disposizioni in materia di energia
- **L.R. Basilicata 31 luglio 2006, n. 13:** Costituzione della Società energetica lucana
- **D.G.R. Basilicata 13 dicembre 2004, n. 2920:** Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale

#### 2.2.4 Normativa in materia di acustica

La verifica del rispetto della vigente normativa, è stata effettuata in ultimo, considerando la normativa in materia acustica.

I principali riferimenti legislativi in materia di emissioni acustiche sono rappresentati a livello nazionale da:

- Legge n° 447 del 26 Ottobre 1995: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”.
- DPCM 1 Marzo 1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
- DPCM 14 Novembre 1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
- DPCM 31 marzo 1998: “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

A livello regionale invece:

- LR Basilicata n° 23, 4 novembre 1986: “Norme per la tutela contro l’inquinamento atmosferico ed acustico”.
- LR Basilicata n° 24, 13 giugno 1994: “Modifica e sostituzione dell’art. 8 della LR 4/11/1986, n. 23”.
- DGR Basilicata n°. 2337, 23/12/2003: “approvazione DDL “norme di tutela per l’inquinamento da rumore e per la valorizzazione acustica degli ambienti naturali”.
- LR Basilicata n° 8, 27 aprile 2004: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 novembre 1986 n. 23 (Norme per la tutela contro l’Inquinamento Atmosferico e Acustico) e 13 giugno 1994 n. 24 (Modifica e Sostituzione dell’art. 8 della L.R. 4.11.1986 N. 23)”.

Si considerano inoltre le seguenti Norme UNI, EN, ISO

- Normativa UNI 9884 del 1997: “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale”.
- UNI 9884-1991 – “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale”.
- EN 60651-1994 - Class 1 Sound Level Meters (CEI 29-1).
- EN 60804-1994 - Class 1 Integrating-averaging sound level meters (CEI 29-10).
- EN 61094/1-1994 - Measurements microphones - Part 1: Specifications for laboratory standard microphones.
- EN 61094/2-1993 - Measurements microphones - Part 2: Primary method for pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique.

- EN 61094/3-1994 - Measurements microphones - Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique.
- EN 61094/4-1995 - Measurements microphones - Part 4: Specifications for working standard microphones.
- EN 61260-1995 - Octave-band and fractional-octave-band filters (CEI 29-4).
- IEC 942-1988 - Electroacoustics - Sound calibrators (CEI 29-14).
- ISO 226-1987 - Acoustics - Normal equal - loudness level contours.

Così come previsto per qualunque sorgente di rumore, anche per l'impianto oggetto del presente studio, è necessario verificare il rispetto dei *valori limite di emissione* ed i *valori limite di immissione*, assoluti e differenziali, previsti dalla normativa vigente.

Lo Studio Acustico, ha considerato che il parco eolico in progetto, si inserisce tra 2 parchi eolici preesistenti. Per uno studio più accurato, nella simulazione sono state inserite anche le posizioni e i dati di ulteriori aerogeneratori considerandoli come sorgenti concorsuali (PESG\_A.6 - Studio di fattibilità Acustica). Le risultanze della simulazione effettuata indicano che i valori di rumore ottenuti dalla simulazione risultano essere notevolmente al di sotto dei limiti vigenti sia nel periodo diurno che in quello notturno.

### 2.3 QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE

Nel presente paragrafo verranno analizzati i principali documenti di programmazione, di carattere sia generale sia settoriale, vigenti a livello regionale, provinciale e comunale, che possono essere di rilievo ai fini della realizzazione del progetto. L'individuazione e l'esame delle norme e dei vincoli in essi contenuti consente di verificare la rispondenza del progetto ai medesimi, intervenendo con opportune modifiche laddove risultino delle incompatibilità; l'analisi delle linee di sviluppo previste, invece, consente di valutare la compatibilità con riferimento sia alla situazione attuale, sia a quella prevista a seguito della realizzazione delle opere in oggetto.

L'area interessata dall'intervento ricade interamente all'interno del territorio comunale di Banzi e Genzano di Lucania, appartenente amministrativamente alla provincia di Potenza. I piani sovraordinati d'indirizzo e coordinamento che regolamentano l'uso del territorio, a cui si è fatto riferimento, vengono di seguito riportati:

- A livello regionale:
  - P.P.R. Piano Paesaggistico Regionale;
  - P.I.E.A.R. Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale;
  - Programma Operativo FESR 2014-2020;
  - Piano Regionale dei Trasporti;



- Piano di gestione delle Acque;
- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;
- Piano di assetto Idrogeologico P.A.I.;
- Piano di sviluppo rurale;
- A livello provinciale:
  - Piano Strutturale Provinciale della Provincia di Potenza;
- A livello comunale:
  - Strumenti Urbanistici.

### 2.3.1 P.P.R. Piano Paesaggistico Regionale

La Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio stabilisce all'art. 12 bis che "la Regione, ai fini dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare".

Tale strumento, reso obbligatorio dal D.Lgs. n. 42/04, rappresenta ben al di là degli adempimenti agli obblighi nazionali, una operazione unica di grande prospettiva, integrata e complessa che prefigura il superamento della separazione fra politiche territoriali, identificandosi come processo "proattivo", fortemente connotato da metodiche partecipative e direttamente connesso ai quadri strategici della programmazione, i cui assi prioritari si ravvisano su scala europea nella competitività e sostenibilità.

La Regione Basilicata non è dotata di un Piano Paesistico (ovvero di un Piano urbanistico-territoriale), che copra l'intero territorio regionale, come prescritto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004; dispone tuttavia dei seguenti sette Piani paesistici applicati alle specifiche seguenti aree del territorio regionale (Piani Paesistici di Area Vasta):

- a) Gallipoli cognato–piccole Dolomiti lucane;
- b) Maratea–Trecchina–Rivello;
- c) Sirino;
- d) Metapontino;
- e) Pollino;
- f) Sellata–Volturino–Madonna di Viggiano;
- g) Vulture.




Figura 6: Piani Paesistici di area vasta

Essi hanno per oggetto gli elementi del territorio di particolare interesse ambientale e pertanto di interesse pubblico. Identificano gli elementi (puntuali, lineari, areali) che concorrono alla definizione dei caratteri costitutivi del territorio e riguardano elementi di interesse naturalistico (fisico e biologico); elementi di interesse archeologico; elementi di interesse storico (urbanistico, architettonico); elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali; elementi di insiemi di interesse percettivo (quadri paesaggistici di insiemi di cui alla Legge n. 1497/ 1939, art. 1); ed elementi e pericolosità geologica.

La Regione Basilicata, dal 2017 ha dedicato al P.P.R. un portale, in cui è riportato il censimento dei beni culturali e paesaggistici della Regione. Nello specifico, un gruppo tecnico interno al Dipartimento Ambiente e Energia in collaborazione con le strutture periferiche del Mibact sulla base del Protocollo di intesa 14 settembre 2011 sottoscritto tra Mibact, Mattm e Regione Basilicata, ha provveduto a riportare gli immobili e le aree oggetto di provvedimenti di tutela emanati in base alla legge 1089/1939 “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”, alla legge 1497/1939 “Protezione delle bellezze naturali”, al D.Lgs. 490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, e, infine, al D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.



Figura 7- Piani Paesistici di area vasta

L'area interessata dal Parco Eolico in progetto non ricade in nessuno dei Piani Paesistici di area vasta, precedenti né in aree vincolate dal Piano Paesaggistico Regionale.

### 2.3.2 P.I.E.A.R. Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale

Il Piano pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010 contiene la strategia energetica della Regione da attuarsi sino al 2020. Gli obiettivi del Piano riguardanti la domanda e l'offerta di energia si incrociano con gli obiettivi/emergenze della politica energetico – ambientale nazionale e internazionale. Da un lato il rispetto degli impegni di Kyoto e, dall'altro, la necessità di disporre di un'elevata differenziazione di risorse energetiche, da intendersi sia come fonti che come provenienze.

Il PIEAR Basilicata è strutturato in tre parti:

- “Coordinate generali del contesto energetico regionale”;
- “Scenari evolutivi dello sviluppo energetico regionale”;
- “Obiettivi e strumenti nella politica energetica regionale”.

Fanno parte del piano anche i tre allegati e le appendici “Principi generali per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, la “SEL” e “L'atlante cartografico”. La prima parte riporta l'analisi del sistema energetico della Regione Basilicata, basata sulla ricostruzione, per il periodo 1990-2005, dei bilanci energetici regionali, gli strumenti di programmazione ai vari livelli e la domanda energetica regionale per i vari settori.

La seconda parte delinea le linee di indirizzo che la Regione intende porre per definire una politica di governo sul tema dell'energia, sia per la domanda che per l'offerta.

La terza parte riporta la valutazione ambientale strategica del Piano con l'obiettivo di verificare il livello di protezione dell'ambiente a questo associato.

Il Piano Energetico Ambientale contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni e vuole costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, assumono iniziative nel territorio della Regione Basilicata.

L'obiettivo del PIEAR, per quanto riguarda la fonte eolica, è *sostenere e favorire lo sviluppo e la diffusione degli impianti eolici sul territorio lucano. Pertanto indica* dei criteri di ubicazione, costruzione e gestione degli impianti finalizzati alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente contenuti nell'Appendice A *“Principi generali per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* in particolare nel cap. 1 - *“Impianti eolici”*. Al fine quindi di *favorire lo sviluppo di un eolico di qualità che rappresenti, anche, un esempio di integrazione tra attività antropica, ambiente e paesaggio sono stati individuati i requisiti minimi che un impianto deve rispettare per poter essere realizzato.*

Per gli impianti eolici di grande generazione (con potenza nominale superiore a 1 MW) il PIEAR divide il territorio regionale in due macro aree:

- a) aree e siti non idonei;
- b) aree e siti idonei, suddivisi in:
  - Aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale;
  - Aree permesse.

Nelle **aree e siti non idonei**, per come definite nel PIEAR aree non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione. Sono aree che, per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della pericolosità idrogeologica, si ritiene necessario preservare. Ricadono in questa categoria:

- a) Le Riserve Naturali regionali e statali;
- b) Le aree SIC e quelle pSIC;
- c) Le aree ZPS e quelle pZPS;
- d) Le Oasi WWF;
- e) I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 1000 m;
- f) Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2, escluso quelle interessate dall'elettrodotto dell'impianto quali opere considerate secondarie;
- g) Superfici boschive governate a fustaia;

- 
- h) Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;
  - i) Le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;
  - j) Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.Lgs. n.42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
  - k) I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99;
  - l) Aree dei Parchi Regionali esistenti, ove non espressamente consentiti dai rispettivi regolamenti;
  - m) Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
  - n) Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare;
  - o) Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.

Nelle **aree e siti idonei** si distinguono:

- *Aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale, definite come aree con valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale medio -alto le aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria, i Boschi governati a ceduo e le aree agricole investite da colture di pregio (quali ad esempio le DOC, DOP, IGT, IGP, ecc.), è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti eolici, con numero massimo di dieci aerogeneratori, realizzati da soggetti dotati di certificazione di qualità (ISO) ed ambientale (ISO e/o EMAS). Tutte le aree e i siti che non ricadono nelle altre categorie.*
- *Altre aree: Ricadono in questa categoria tutte le aree e i siti che non ricadono nelle altre categorie.*

L'appendice A al punto 1.2.1.4, per come modificata dalle Leggi Regionali nn. 38 del 22 novembre 2018 e n. 3 del 15 marzo 2019, pone diversi requisiti di sicurezza a cui si deve attenere inderogabilmente la definizione del layout di progetto. Essi sono:

- a) Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite urbano pari a 1000 m;
- b) Distanza dalle abitazioni pari al massimo tra 2 volte l'altezza massima o 300 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;
- c) Distanza minima da edifici non inferiore a 300 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;

- d) Distanza da Strade Statali e autostrade non inferiore a 300 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;
- e) Distanza minima da Strade provinciali non inferiore a 200 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;
- f) Distanza minima da Strade comunali non inferiore a 150 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;
- g) Distanza minima da strade di accesso alle abitazioni non inferiori a 200 m e comunque inferiore alla distanza di sicurezza calcolata in caso di rottura degli organi rotanti;
- h) Progettazione coordinata con il rischio sismico e coi contenuti dei PAI delle competenti AdB;
- i) Distanza tale da non interferire con i centri di osservazione astronomiche.

Il cap. 1.2.1.6. dell'Appendice A al PIEAR, per come modificata dalle Leggi Regionali nn. 38/2018 e 3/2019, riporta gli elementi progettuali minimi dal punto di vista ambientale. In particolare predispone che *nella progettazione dell'impianto eolico si deve garantire una disposizione degli aerogeneratori la cui mutua posizione impedisca visivamente il così detto "effetto gruppo" o "effetto selva"*. A tal proposito e al fine di *garantire la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre che ridurre l'impatto visivo gli aerogeneratori devono essere disposti in modo tale che:*

- a) *La distanza minima tra gli aerogeneratori sia pari a 3 diametri del rotore più grande misurata dall'estremità delle pale disposte orizzontalmente;*
- b) *Nel caso di aerogeneratori disposti in file lungo la direzione prevalente del vento, la distanza minima tra le file di aerogeneratori sia pari a 6 diametri rotore più grande mentre, nel caso di disposizione su file parallele in configurazione sfalsata, la minima distanza tra le file non può essere inferiore a 3 volte il diametro del rotore più grande.*

Oltre alle prescrizioni in ordine alla definizione del layout, il P.I.E.A.R. obbliga l'impiego di aerogeneratori con torri tubolari con trasformatori e apparati strumentali posti all'interno della torre, ubicazione dell'impianto prossima al punto di connessione prediligendo l'utilizzo di cavidotti interrati. Gli altri accorgimenti tecnici sono per lo più raccomandazioni alle quali sempre ci si riferisce nella progettazione di grandi opere, quali: il contenimento degli sbancamenti, evitare l'impermeabilizzazione della nuova viabilità, l'opportuna indicazione delle aree di cantiere e, infine, il privilegiare l'utilizzo di strade già esistenti.

### 2.3.2.1 **Compatibilità con il P.I.E.A.R.**

La seguente tabella riporta la verifica delle condizioni dettate dal PIEAR rispetto agli argomenti sinora trattati:

condizione di verifica	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	>1 Km	E.P.	E.P.	>1 Km	> 150m	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.
WTG N.	Riserve naturali, regionali e statali	Aree SIC e pSIC	Aree ZPS e pZPS	Oasi WWF	Distanza da siti archeologici e storico-monumentali [m]	Aree comprese nei P.P.A.V. con vincolo e A1 - A2	Boschi governate a fustata	Fasce costiere	Aree fluviali, umide, lacuali e dighe artificiali	Centri urbani.	Aree dei Parchi Regionali esistenti	Aree comprese nei P.P.A.V. soggette a verifica di ammu.	Aree sopra i 1.200 m s.l.m.	Aree di crinale di cui ai P.P.A.V.
PESG_01	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	> 1Km	E.P.	E.P.	> 1Km	> 150m	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.
PESG_02	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	> 1Km	E.P.	E.P.	> 1Km	> 150m	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.
PESG_03	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	> 1Km	E.P.	E.P.	> 1Km	> 150m	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.
PESG_04	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	> 1Km	E.P.	E.P.	> 1Km	> 150m	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.
PESG_05	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	> 1Km	E.P.	E.P.	> 1Km	> 150m	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.
PESG_06	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	> 1Km	E.P.	E.P.	> 1Km	> 150m	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.
PESG_07	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	> 1Km	E.P.	E.P.	> 1Km	> 150m	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.
PESG_08	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	> 1Km	E.P.	E.P.	> 1Km	> 150m	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.
PESG_09	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	> 1Km	E.P.	E.P.	> 1Km	> 150m	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.
PESG_10	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	> 1Km	E.P.	E.P.	> 1Km	> 150m	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.	E.P.

**LEGENDA DEI SIMBOLI**

"E.P." si intende "esterno al perimetro"

 COLORE **VERDE** - CONDIZIONE VERIFICATA

 COLORE **ROSSO** - CONDIZIONE NON VERIFICATA

La tabella evidenzia il soddisfacimento di tutte le condizioni di verifica esaminate per ogni aerogeneratore in progetto. L'area interessata dal Parco Eolico in progetto risulta quindi compatibile con le indicazioni dell'appendice A del Piano.

### 2.3.3 Programma operativo FESR 2014 - 2020

Il Programma Operativo FESR 2014-2020 è strutturato in 9 Assi prioritari:

- Asse 1 – Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
- Asse 2 – Agenda digitale
- Asse 3 – Competitività
- Asse 4 – Energia e mobilità urbana
- Asse 5 – Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse
- Asse 6 – Sistemi di trasporto ed infrastrutture di rete
- Asse 7 – Inclusione sociale
- Asse 8 – Potenziamento del sistema di istruzione



- Asse 9 – Assistenza tecnica

Il Progetto del Parco Eolico, interessa prevalentemente l'Asse 5 (Tutela dell'Ambiente ed uso delle risorse), tra le priorità di investimento rientrano la preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale, oltre che preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde.

La progettazione del Parco Eolico, in riferimento a tutte le sue componenti (tipologia di macchine, ubicazione dell'intervento, e non da ultimo, finalità e motivazioni del Progetto), risulta compatibile con il Programma Operativo FESR.

#### 2.3.4 Piano Regionale dei Trasporti

Il Piano Regionale dei Trasporti costituisce condizionalità ex ante all'attuazione del Programma Operativo FESR 2014-2020.

L'approccio proposto dal Piano Regionale dei Trasporti nella definizione dei target settoriali, gerarchicamente strutturati in tre obiettivi sistemici e in una serie di obiettivi settoriali generali, si apre alla «trasversalità» richiesta dalla UE come requisito premiante ai progetti da candidare a finanziamento nell'ambito del P.O. Il progressivo passaggio di scala dai temi di connessione della regione con la rete TEN sino agli aspetti riguardanti la coesione interna, passando per le questioni legate alla facilitazione delle relazioni con le Regioni limitrofe, consente di inserire in un processo organico ed in uno scenario funzionalmente inclusivo le azioni già programmate e quelle di nuova concezione.

Nella seguente immagine, si riporta il sinottico degli interventi previsti, relativamente al settore dei trasporti, nel territorio regionale.




Figura 8- Quadro Sinottico degli Interventi

L'area di progetto, non interferisce con gli interventi previsti.

### 2.3.5 Piano Regionale dei Rifiuti

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.568 del 30.12.2016.

Obiettivo di Piano, da perseguire attraverso il presente Programma di Prevenzione dei Rifiuti, è rappresentato dalla riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità e potrà essere perseguito attraverso l'adozione di una serie di iniziative da parte di tutti i soggetti coinvolti a vari livelli nella gestione integrata dei rifiuti e che coinvolgono la responsabilità dei produttori di beni e servizi, dei distributori, dei commercianti e dei consumatori finali.

Tale strategia prevede tre macro obiettivi principali:

1. interventi per il contenimento della produzione dei rifiuti,
2. allineamento degli standard di riutilizzo, recupero e riciclo alla normativa nazionale ed alle direttive europee,
3. riduzione al ricorso a inceneritori e discariche attraverso l'implementazione di impiantistica dedicata al trattamento e recupero.

Per ciascun macro obiettivo sono state individuate, nel documento, delle azioni per promuovere e sostenere attività sul territorio. In particolare modo per il macro obiettivo relativo al contenimento della produzione dei rifiuti (quello più strettamente attinente alla tematica trattata nel presente capitolo) la Regione Basilicata si è impegnata ad attuare nel breve periodo misure quali:

- riduzione degli imballaggi e dei rifiuti da grande distribuzione, attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro con l'obiettivo di incrementare l'offerta di prodotti disimballati, di attivare iniziative di attenzione alla riduzione della produzione dei rifiuti, di sostenere progetti sperimentali;
- iniziative volte a favorire il compostaggio domestico, pratica che può essere sviluppata con successo nelle zone ad alto tasso di ruralità. Il compostaggio domestico può essere complementare o sostitutivo della raccolta porta a porta dell'umido, consentendo così di ottenere grandi prestazioni in termini di riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata ed economicità del sistema;
- compostaggio collettivo, da attuare nei comuni sotto i 2000 abitanti attraverso l'utilizzo di compostiere di comunità;
- acquisti verdi delle P.A. (Green Public Procurement); in questo ambito la Regione Basilicata si è impegnata a implementare per le centrali di committenza presenti sul territorio apposite linee guida;
- promozione di campagne di comunicazione su consumo sostenibile e prevenzione dei rifiuti.

Il Piano analizza inoltre la produzione dei rifiuti speciali. Sulla base dell'analisi di produzione, il Piano dà un'indicazione delle potenzialità di smaltimento richieste e i conseguenti fabbisogni impiantistici. Definisce inoltre le linee guida e gli obiettivi del sistema di gestione, con riferimento specifico ai diversi comparti (industriale, dei servizi e delle utenze diffuse) e a particolari tipologie di rifiuto. Per quanto riguarda il progetto in esame, si attuerà un sistema di gestione dei rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e di funzionamento dell'impianto concorde con i Piani di Gestione dei Rifiuti attualmente vigenti sul territorio avvalendosi di società di trattamento e smaltimento dei rifiuti (urbani e speciali) regolarmente iscritte nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Gli obiettivi per la migliorare la gestione dei rifiuti speciali all'interno del PRGR sono categorizzabili nelle seguenti fattispecie:

- sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;
- invio a recupero dei flussi di rifiuti che attualmente sono inviati a smaltimento;

- effettuare una corretta separazione dei rifiuti alla fonte;
- ridurre la quantità e pericolosità dei RS prodotti.

Per quanto riguarda invece il materiale asportato nel corso di interventi di scavo, si ricorda che la sezione consultiva del Consiglio di Stato in data 16 aprile 2012 (n. 1821) ha espresso parere favorevole alla regolamentazione delle terre e rocce da scavo. Per tale ragione si terrà in considerazione il DPR 13 giugno 2017, n. 120 entrato in vigore il 22 agosto 2017 che regola la disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, il quale abroga sia il DM n. 161/2012, che l'art. 184-bis, comma 2bis del TUA, nonché gli artt. 41, c.2 e 41-bis del DL n. 69/20113. Gli articoli da 9 a 18 del Decreto si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni (che comprendono quelli sottoposti a VIA) e le terre e rocce da scavo, considerati come sottoprodotti, possono essere utilizzati sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2 del Decreto e devono rispettare i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 44 per le modalità di utilizzo specifico.

Per il progetto in esame, durante la fase di costruzione dell'impianto, considerato l'alto grado di prefabbricazione dei componenti utilizzati (navicelle, pale, torri tubolari), si avrà una produzione di rifiuti non pericolosi originati prevalentemente da imballaggi (pallets, bags, imbracci, etc). Per quel che riguarda la fase di esercizio si considera una limitata generazione di rifiuti imputabile alle attività di manutenzione (sostituzione di olii e lubrificanti).

In fase di dismissione invece, si calcola che una percentuale vicina al 90% dei materiali di "risultata" dell'impianto possa essere riciclato e/o reimpiegato in altri campi industriali.

In ciascuna fase, i rifiuti saranno raccolti e gestiti in modo differenziato secondo le vigenti disposizioni; verranno selezionati e differenziati, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e debitamente riciclati o inviati ad impianti di smaltimento autorizzati.

In riferimento invece alla gestione del materiale di scavo, il proponente presenta contestualmente al presente studio o il Progetto di Utilizzo. Qualora dai risultati ottenuti emergesse che presentano una buona caratterizzazione chimica e fisica in grado di consentirne il riutilizzo, il materiale in esubero che non sarà riutilizzato in loco dovrà essere gestito nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

Considerata quindi la caratteristica intrinseca della maggior parte dei componenti dell'impianto eolico (riciclabilità), la gestione proposta dei rifiuti e delle terre, si ritiene che il Parco Eolico in progetto, non sia in contrasto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

### 2.3.6 Piano di Gestione delle Acque

Il “Piano di Gestione delle Acque”, curato dall’Autorità di Bacino nazionale del Liri, Garigliano e Volturno, è stato redatto ai sensi ed in base ai contenuti della Direttiva Comunitaria 2000/60 (allegato 1), ripresi ed integrati nel D.Lgs. 152/06, del D.M. 131/08, del D.Lgs. 30/09, del D.M. 56/09, della L. 13/09 e del D.Lgs. 194/09. Gli obiettivi sono finalizzati alla tutela delle acque e degli ecosistemi afferenti, a garantire gli usi legittimi delle stesse. L’area di riferimento è il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale – come definito dall’art. 64 del D.Lgs. 152/06 – e comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia. Il Piano di Gestione delle Acque, ha lo scopo di effettuare un’accurata indagine conoscitiva al fine di individuare gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto Legislativo n.152/2006.

In particolare il Piano analizza i livelli di qualità e definisce i corrispettivi obiettivi per:

- i corpi idrici superficiali;
- i corsi d’acqua superficiali significativi;
- le acque di transizione;
- le acque marino costiere;
- le acque a specifica destinazione.

Esso definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici significativi e l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che assicurino la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali il più possibile ampie e diversificate.

Il Piano contiene<sup>7</sup>:

- i risultati dell’attività conoscitiva;
- l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative distinte per bacino
- la valutazione delle risorse necessarie al risanamento dei corpi idrici;

Il Piano si articola nelle seguenti parti:

- Analisi del contesto e del territorio:
  1. riferimenti normativi;

---

<sup>7</sup> PRTA Basilicata, Norme di Attuazione art.3

2. individuazione dei corpi idrici significativi nel sistema delle acque e descrizione generale dei bacini idrografici;
  3. individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili e descrizione delle aree di salvaguardia;
  4. analisi degli scarichi e delle pressioni esercitate sui corpi idrici dalle attività antropiche: uso del suolo nei bacini idrografici, fonti di pressione puntuali, valutazione dei carichi inquinanti;
  5. bilancio idrico regionale.
- Definizione dello stato qualitativo: reti di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici significativi: corsi d'acqua superficiali, laghi e serbatoi artificiali, acque di transizione, acque marino-costiere, acque sotterranee, acque destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione, acque destinate alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi;
  - Analisi delle criticità ed obiettivi di risanamento
    1. Analisi delle criticità per bacino idrografico;
    2. Obiettivi di risanamento;
    3. Metodi di modellazione della qualità dei corpi idrici superficiali.
  - Misure di tutela
    1. Quadro generale delle misure;
    2. Sintesi delle misure e dei risultati dell'analisi di scenario per bacino idrografico;
    3. Analisi economica degli interventi.

L'area di intervento ricade nell'unità idrografica "Bradano e Minori Entroterra Tarantino."




Figura 9 – Unità Idrografica Bradano e Minori Entroterra Tarantino (fonte Piano di Gestione Acque)




Figura 10 – carta del rischio dei corpi idrici sotterranei (fonte Piano di Gestione Acque)





Figura 11 – classificazione del rischio per corpi idrici superficiali (fonte Piano di Gestione Acque)

Il progetto per la realizzazione di un Parco Eolico, non interessa aree a rischio.

### 2.3.7 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) elaborato dall’Autorità di Bacino della Basilicata riguarda le seguenti Unit of Management (UoM – Unità di gestione):

- UoM ITI012 Bradano, che include il bacino interregionale del fiume Bradano (Regioni Basilicata e Puglia);
- UoM ITI024 Sinni, che include il bacino interregionale del fiume Sinni (Regioni Basilicata e Calabria), il bacino interregionale del Bacino San Nicola (Regioni Basilicata e Calabria) ed i bacini dei torrenti Toccaciolo e Canale della Rivolta;
- UoM ITI029 Noce, che include il bacino interregionale del fiume Noce (Basilicata e Calabria) ed i bacini dei corsi d’acqua minori regionali lucani con foce ne Mar Tirreno;
- UoM ITR171 Basento Cavone Agri, che include i bacini regionali lucani dei fiumi Basento, Cavone e Agri.

Il Piano si compone di due parti:

- **PGRA Parte A**, nel quale sono illustrate le condizioni di pericolosità e rischio idraulico delle UoM, sono definiti gli obiettivi e le misure di gestione del rischio di alluvioni. La Parte A del Piano rientra nelle competenze dell’Autorità di Bacino che ne cura la redazione in coordinamento con il Distretto Idrografico e le altre Autorità di bacino operanti nel Distretto. Le procedure di

elaborazione del PGRA predisposto dall’Autorità di Bacino della Basilicata per le UoM di competenza sono state sottoposte alle valutazioni del Comitato tecnico nella seduta del 12 febbraio 2015. Il Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni è stato sottoposto alle valutazioni del Comitato Tecnico nella seduta del 21 luglio 2015, mentre il Piano di gestione del Rischio di alluvioni è stato valutato nella seduta del 15 dicembre 2015. Con delibera n. 15 del 31 luglio 2015 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Basilicata ha preso atto del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di alluvioni predisposto per le UoM di competenza dell’Autorità di bacino della Basilicata. In data 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno integrato con i rappresentanti di tutte le Regioni presenti nel Distretto dell’Appennino Meridionale ha adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto, che include i piani di Gestione predisposti dalle Autorità di Bacino nazionale, dalle Autorità di bacino interregionali e regionali per le UoM di competenza e, pertanto anche il PGRA predisposto dall’Autorità di Bacino della Basilicata;

- **PGRA Parte B** è dedicata agli aspetti di protezione civile ed è redatta dalle Regioni e dai relativi Servizi/Uffici di Protezione Civile, che in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, provvedono alla predisposizione ed attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idraulico. La parte B del Piano è stata sottoposta dalle regioni, ciascuna per il territorio di competenza, ad approvazione della Giunta Regionale.

Il Comune di Genzano di Lucania, rientra nell’elenco dei comuni ricadenti in aree a pericolosità e rischio con indicazione delle relative superfici e del numero degli abitanti esposti.







Figura 14 Mappa del danno potenziale TAV 24D (fonte Piano di Gestione del rischio alluvioni)

Sebbene il Comune di Genzano di Lucania sia interessato dalla presenza di aree a rischio e pericolosità idraulica, tali aree non interessano l'areale di progetto.

### 2.3.8 Piano di Assetto Idrogeologico

Il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Basilicata (AdB) comprende i bacini idrografici dei fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni e Noce, per una estensione complessiva di 8.830 kmq, dei quali circa 7.700 ricadenti nella regione Basilicata e i restanti nelle regioni Puglia e Calabria. Soltanto 88 comuni ricadono per intero nell'ambito dell'AdB della Basilicata, tra questi 56 della provincia di Potenza, 30 della provincia di Matera, 1 della provincia di Bari e 1 della provincia di Cosenza. I rimanenti comuni, 30 per l'esattezza, rientrano nell'AdB solo parzialmente. Il Comune di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ) sono compresi nelle competenze di codesta Autorità di Bacino.



operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico del territorio compreso nell'Autorità di Bacino della Basilicata. Il Piano Stralcio ha la funzione di eliminare, mitigare o prevenire i maggiori rischi derivanti da fenomeni calamitosi di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei versanti) o di natura idraulica (esondazioni dei corsi d'acqua) e costituisce uno stralcio tematico e funzionale del Piano di Bacino ai sensi dell'art.65, c.8 del D.Lgs. 152/2006.

Il primo Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Basilicata è stato approvato dal Comitato Istituzionale il 5 dicembre 2001 con delibera n. 26. A partire dal 2001 il PAI è stato aggiornato in genere con cadenza annuale. Ad oggi sono stati effettuati n.21 aggiornamenti, di cui l'ultimo è stato approvato dal Comitato Istituzionale il 21 dicembre 2016 con delibera n.11 il primo aggiornamento 2016 del PAI, **vigente dal 9 febbraio 2017**, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n.33).

Nello specifico individua e perimetra le aree a rischio idraulico (Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) e idrogeologico (Piano Stralcio delle Aree di Versante) per l'incolumità delle persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, per l'interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche e per i danni al patrimonio ambientale e culturale, nonché gli interventi prioritari da realizzare e le norme di attuazione relative alle suddette aree. La pianificazione stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico definisce, nelle sue linee generali, l'assetto idraulico e idrogeologico del territorio appartenente all'AdB della Basilicata.

Per ciascuna categoria di rischio (rischio di frana – rischio di inondazione, all'Art. 15 comma 2 delle Norme di Attuazione, vengono definiti quattro livelli:

- **R4:** rischio molto elevato (in rosso)
- **R3:** rischio elevato (in ciano)
- **R2:** rischio medio (in verde)
- **R1:** rischio basso (in giallo)

Dall'adozione del PAI le Amministrazioni, gli Enti pubblici, nonché i soggetti privati, sono immediatamente vincolati alle prescrizioni fatte limitatamente alle aree perimetrate negli allegati.

Il piano stralcio delle aree di versante si estrinseca attraverso le seguenti azioni:

- individuazione e perimetrazione delle aree che presentano fenomeni di dissesto reali e/o potenziali;

- definizione di metodologie di gestione del territorio che pur nel rispetto delle specificità morfologico-ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei versanti consentano migliori condizioni di equilibrio, soprattutto nelle situazioni di interferenza dei dissesti con gli insediamenti antropici;
- determinazione degli interventi indispensabili per la minimizzazione del rischio di abitati e infrastrutture ricadenti in aree di dissesto reale o potenziale.

Il piano stralcio delle aree di versante definisce il rischio idrogeologico ed in coerenza con il DPCM del 29 settembre 1998 stabilisce quattro classi di rischio così distinte:

#### **R1 – moderato**

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale. Sono inoltre classificate come aree a Pericolosità idrogeologica (P) quelle aree che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all'instabilità, interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l'incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture. Sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica (ASV) quelle aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del Piano Stralcio, assoggettate a specifica ricognizione e verifica.

#### **R2 – medio**

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e l'agibilità degli edifici.

#### **R3 – elevato**

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione delle attività socioeconomiche, danni al patrimonio ambientale e culturale.

#### **R4 - molto elevato**

Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socioeconomiche.



Dall'analisi della "Carta del Rischio" del Piano Stralcio per la difesa del rischio Idrogeologico dell'Autorità di Bacino competente attualmente vigente, il parco eolico oggetto non risulta sottoposto a vincolo idrogeologico.




Figura 16 - Rappresentazione del Parco su Ortofoto con indicazione aree a Rischio

Le finalità del piano stralcio delle aree fluviali consistono invece:

- individuazione degli alvei, delle aree golenali, delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, dei corsi d'acqua compresi nel territorio dell'AdB della Basilicata;
- fiume Bradano, fiume Basento, fiume Cavone, fiume Agri, fiume Sinni, fiume Noce; il P.A.I. definisce prioritariamente la pianificazione delle fasce fluviali del reticolo idrografico principale e una volta conclusa tale attività, la estende ai restanti corsi d'acqua di propria competenza;
- definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a fenomeni naturali o antropici, a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d'acqua

attraverso la tutela dell'inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili a essi direttamente connessi, a favorire il mantenimento e/o il ripristino, ove possibile, dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;

- definizione di una politica di minimizzazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di azioni specifiche, definito nei tipi di intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire, risolvere o mitigare le situazioni a rischio.

In base al Piano stralcio delle fasce fluviali emesso dall'Autorità Interregionale di Bacino l'impianto eolico non interferisce con nessun corso d'acqua.




Figura 17 – Piano Stralcio delle fasce fluviali

Su tali basi, l'impianto in progetto è da ritenersi coerente con gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti. Inoltre è stata redatta specifica relazione idrologica-idraulica (Crf. Relazione PESG A.3 - Relazione idrologica e idraulica) al fine di dimostrare la compatibilità con i dettami delle norme tecniche dell'AdB in merito alle portate di piena con adeguato livello di approfondimento.

### 2.3.9 Piano di Sviluppo Rurale

Con **Decisione di esecuzione n. 8259**, il 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2014-2020. In coerenza con l'architettura portante dei PSR, basata su 6 priorità dalla politica di sviluppo rurale e articolata in 18 focus area, nel programma della Basilicata sono stati pianificati interventi che mirano a raggiungere obiettivi trasversali. La strategia regionale, risponde ai fabbisogni del territorio. Da ciò l'attivazione di 15 misure e 54 operazioni per lo sviluppo rurale e l'agricoltura lucana.

Priorità 1: Innovazione e trasferimento delle conoscenze, rappresenta il jolly per lo sviluppo sostenibile, è l'asse portante e incrocia in maniera trasversale tutta la nuova programmazione. Le parole chiave sono Capitale umano, Reti, Innovazione e Ricerca.

Priorità 2: Innovazione di processo e di prodotto, crescita della qualità e rafforzamento della sostenibilità ambientale, anche con nuove fonti di reddito. Attraverso la seconda priorità del PSR, le cui parole chiave sono: Ristrutturazione, Diversificazione e Ricambio generazionale, si punta a potenziare la competitività attraverso strumenti messi a disposizione degli imprenditori agricoli lucani per essere al passo con le sfide europee. Il PSR Basilicata ha assegnato alla Priorità 2 oltre il 18% delle risorse disponibili. È la seconda priorità con la maggiore dotazione finanziaria del programma.

Priorità 3: Le parole chiave sono Integrazione, Promozione, Qualità, Filiere corte e Gestione del rischio. Per arrivare insieme dall'azienda agricola alla tavola dei consumatori, passando dalla fase della trasformazione e della promozione. L'approccio che contraddistingue l'organizzazione delle filiere agroalimentari e le forme aggregative, punta ad aumentare la redditività della produzione primaria, privilegiare la qualità e favorire l'esportazione dei prodotti agricoli e agroalimentari lucani in Europa e nel mondo.

Priorità 4 e 5: Le cui parole chiave sono **Biodiversità, Acqua, Energia rinnovabile**. L'ambiente e il clima, le vere sfide per un futuro sostenibile, sono il focus di queste due priorità del PSR Basilicata, con risorsa pari al 49% del budget in dotazione. Per la tutela della biodiversità, quasi il 17% della superficie agricola sarà oggetto di contratti di gestione, anche in forme associate; il 15% per la gestione delle risorse idriche, del suolo e un altro 15% per il sequestro di carbonio. Il programma sostiene lo sviluppo delle bioenergie e l'uso dei sottoprodotti agricoli e agroindustriali, la riduzione delle emissioni provenienti da attività agroindustriali e un aumento della quantità di carbonio sequestrato nel terreno attraverso azioni forestali.

Priorità 6: Diversificazione, inclusione sociale e sviluppo locale: sono le parole chiave della sesta priorità del PSR Basilicata. Si intende colmare il digital divide per accrescere l'accessibilità ai servizi

dell'informazione e della comunicazione soddisfacendo il 2,5% della popolazione rurale. Turismo, ruralità e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico daranno vita ad attività extra agricole. Sviluppo locale e partecipazione integrata creeranno nuovi posti di lavoro, incidendo in modo positivo sul 76% della popolazione rurale.

L'intervento in esame, non comporta consumo di suolo, se non quello relativo alla realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori (consumo comunque reversibile, a seguito della dismissione dell'impianto). Per tale ragione, il Progetto in esame, non si ritiene essere in contrasto con gli obiettivi prioritari del Piano di Sviluppo Rurale della Regione.

### 2.3.10 Piano Strutturale Provinciale

La Legge Regionale 23/99 assegna ai PSP il ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, con il fine di assolvere al compito ordinativo e determinante, di raccordo ed indirizzo tra le regole generali, i vincoli, le prescrizioni e le tutele imposte dalla Regione e la pianificazione attuativa di competenza delle comunità locali e dei Comuni.

Il PSP contiene:

- a. il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, in riferimento al territorio provinciale;
- b. l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di: - Armature Urbane essenziali e Regimi d'Uso previsionali generali (assetto territoriale a scala sovracomunale) contenuti nel Documento Preliminare di cui all'art. 11.

Mentre gli indirizzi d'intervento per la tutela idrogeno-morfologica e naturalistico-ambientale del territorio Provinciale sono;

- a. la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR e la Verifica di Compatibilità con i Regimi d'Intervento della CRS;
- b. gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali;
- c. gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti;
- d. le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, elaborato secondo lo schema-tipo previsto dal Regolamento d'Attuazione, le quali potranno essere ulteriormente esplicitate dai Comuni in sede di approvazione del proprio Piano Strutturale Comunale;
- e. le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti;

- f. gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei Rischi di cui alla L.R. 25/98.

Gli obiettivi generali del PSP si suddividono nelle categorie seguenti:

- Sistema Insediativo
- Territorio e Paesaggio
- Sviluppo Economico: Agricoltura, Ambiente e Aree naturali Protette, Turismo, Infrastrutture e mobilità.

Si riporta l'elenco degli obiettivi generali e specifici, settoriali e territoriali, considerati nella costruzione della matrice obiettivi-interventi:<sup>8</sup>

- a. promuovere la competitività del sistema produttivo rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione a servizio delle imprese e favorendo nuova occupazione
- b. migliorare il sistema delle infrastrutture per la mobilità favorendo l'apertura all'esterno del territorio provinciale rafforzando le relazioni tra i poli urbani e produttivi della provincia, promuovendo sistemi di trasporto sostenibili
- c. tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali promuovendo un efficiente uso delle risorse
- d. promuovere la coesione territoriale ed incrementare la qualità della vita delle comunità di cittadini
- e. riqualificazione e valorizzazione dell'insediamento disperso e periurbano e riduzione del consumo di suolo
- f. valorizzazione e riqualificazione delle risorse umane
- g. promuovere efficaci ed efficienti politiche in campo energetico, nella gestione della risorsa idrica e nella gestione dei rifiuti e garantire adeguate condizioni di sicurezza del territorio (prevenzione e gestione dei rischi)**
- h. rafforzare la capacità istituzionale e la governance territoriale, promuovere una amministrazione pubblica efficiente, migliorare l'accesso alle tecnologie della informazione e della comunicazione
- i. sviluppo della ricerca scientifica a servizio della innovazione del sistema produttivo e della pubblica amministrazione

Inoltre, come riportato nella Relazione Illustrativa del PSP, la tematica Energia costituisce il terzo PILASTRO dello sviluppo provinciale. In particolare, si prospetta di *“Incrementare la frazione di produzione di energia da fonti rinnovabili. Pur mantenendo l'enfasi sul solare, sarebbe interessante spingere su eolico, idroelettrico e sulle biomasse”*.

<sup>8</sup> Piano Strutturale Provinciale 2013 Relazione illustrativa pag.275



All'Allegato I al Piano invece, si richiede invece di "Mitigare l'impatto causato da nuovi insediamenti di natura industriale/commerciale", anche attraverso "l'eliminazione degli effetti visivi negativi dovuti alla presenza di impianti fotovoltaici o pale eoliche e, nel caso di realizzazione di nuovi impianti, verifica se la loro realizzazione risulta compatibile rispetto all'impatto visivo sul paesaggio".

Nella relazione illustrativa del Piano è riportato altresì che puntando sulle royalties del petrolio è possibile immaginare un modello finanziario in grado di coniugare le potenzialità offerte dal territorio (vento, sole, acqua, biomassa, geotermia) e dal mercato (FTT, incentivi alla produzione elettrica da FER, certificati verdi/bianchi, mercato dei crediti di carbonio) per generare investimenti in tutti i settori produttivi (l'energia è materia trasversale a tutte le PMI) e benefici per la cittadinanza.

Nell'Elaborato n° 22 del PSP inoltre (Sistema delle Infrastrutture a Rete), l'area di intervento è indicata come area in cui poter insediare parchi eolici.




Figura 18 – Sistema delle infrastrutture a rete (elaborato n° 22 del Piano)




Figura 19 – Corografia di inquadramento dell'area (PAESG-A.16.a.1) con dettaglio previsioni PSP in merito alle strutture a rete

I comuni di Genzano di Lucania e Banzi, ricadono inoltre nell'ambito strategico del Vulture – Alto Bradano, il Piano per questo ambito strategico relativamente alle risorse previste per i fondi FESR destina all'asse VII Energia e sviluppo sostenibile il 12 % delle risorse totali

Quindi in pieno accordo con quanto previsto dal Piano Strutturale Provinciale, il progetto per la realizzazione di un Parco Eolico, non solo rientra negli obiettivi strategici del Piano (con particolare riferimento al settore delle politiche in campo energetico) ma rientra nelle aree destinate, potenzialmente, ad ospitare parchi eolici.

### 2.3.11 Pianificazione comunale

Il Parco Eolico "Serra Giannina", per come detto, ricade nei comuni di Genzano di Lucania e di Banzi. In entrambi i comuni è attualmente vigente il Piano Regolatore Generale.

In particolare nel comune di Genzano di Lucania il P.R.G. approvato con D.PG.R. 195 del 10.08.2004 classifica le aree interessate dal Parco Eolico come Zona agricola (Zona E).






Figura 20 – Stralcio strumento urbanistico comune di Genzano di Lucania

Il comune di Banzi anch’esso dotato di P.R.G. approvato con D.PG.R. n. 479 del 02.06.1993 classifica l’area interessata dal Parco Eolico come Zona agricola (Zona E).




Figura 21 – Stralcio strumento urbanistico comune di Banzi

Ai sensi del D.Lgs. 387/2003 art.12 co.7 “*gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici*”.

L'intervento in progetto, pertanto, non risulta in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici di piano attualmente vigenti.

#### **2.4 RELAZIONI TRA L'OPERA PROGETTATA ED I VINCOLI DI VARIA NATURA ESISTENTI NELL'AREA PRESCELTA**

In questo paragrafo saranno esposti i vincoli ambientali e territoriali esistenti nelle vicinanze delle aree interessate dal progetto. I vincoli di varia natura considerati per l'area prescelta e nell'intera zona di studio, comprendono:

- La convenzione "Ramsar" sulle zone umide;
- Rete Natura 2000 - Direttiva "Uccelli" (Aree ZPS) e Direttiva "Habitat" (Siti SIC);
- Aree importanti per l'avifauna (IBA - important birds areas);
- Elenco ufficiale aree protette (EUAP);
- Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Come indicato nell'elaborato N° 28 del Piano Strutturale Provinciale della Provincia di Cosenza (Contributo alla Carta Regionale dei Suoli (CRS1 e CRS2)), il Sistema Naturalistico Ambientale dell'area di intervento, ha un valore medio/basso.




Figura 22 – Piano Stralcio delle fasce fluviali

#### 2.4.1 La Convenzione RAMSAR sulle zone umide

La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971. L'atto viene siglato nel corso della "Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB- International Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con la collaborazione dell'Unione internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN - International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - International Council for bird Preservation). L'evento internazionale determina un'autorevole svolta nella cooperazione internazionale per la protezione degli habitat, riconoscendo l'importanza ed il valore delle zone denominate "umide", ecosistemi con altissimo grado di biodiversità, habitat



vitale per gli uccelli acquatici. Sono costituite da paludi, aree acquitrinose, torbiere oppure zone di acque naturali od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri (quando c'è bassa marea) che, per le loro caratteristiche, possano essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Il fattore limitante in tali aree è rappresentato dall'elemento acqua, il cui livello può subire nel corso dell'anno oscillazioni anche di notevole rilievo. Tali ecosistemi sono quindi aree a rischio, soggette a forti impatti ambientali.

Le zone umide e le comunità vegetali di piante acquatiche hanno subito nel corso di questo secolo una riduzione nel numero, nell'estensione e nelle loro qualità e complessità. Cause di tale declino sono: interrimenti naturali, bonifiche (da ricordare che la stessa Costituzione Italiana con l'art. 44 considerava l'intervento di bonifica di tali aree quale azione preliminare per il "razionale sfruttamento del suolo"), drenaggi, ma anche inquinamento. La Convenzione di Ramsar, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184, si pone come obiettivo la tutela internazionale, delle zone definite "umide" mediante l'individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare l'avifauna e di mettere in atto programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione. Ad oggi in Italia sono stati riconosciuti e inseriti n. 50 siti nell'elenco d'importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.



Figura 23 – Aree Ramsar (fonte [www.pcn.minambiente.it](http://www.pcn.minambiente.it))

L'area di intervento non ricade in nessuno di questi siti.

## 2.4.2 Rete Natura 2000 – Aree ZPS e siti SIC

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (rete) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (recepita dal DPR 357/1997 e successive modifiche nel DPR 120/2003) e delle specie di uccelli indicati nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (recepita dalla Legge 157/1992). Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è attualmente composta da due tipi di aree:

- Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla "Direttiva Uccelli",
- Siti di Importanza Comunitaria, i quali possono essere proposti (pSIC) o definitivi (SIC).

Tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. L'Italia riveste un ruolo importante nell'ottica della protezione della natura a livello continentale: su un totale di 198 habitat (di cui 64 prioritari) presenti in Europa ed elencati dalla Direttiva Habitat, ben 127 (di cui 31 prioritari) sono presenti in Italia.

La Rete Natura 2000 Basilicata, è costituita da 54 ZSC (Zone Speciali di Conservazione), 53 SIC (Siti d'Importanza Comunitaria) e 17 ZPS (Zone a Protezione Speciale), rappresenta il 17,1% della superficie regionale. Tali siti rappresentano un mosaico complesso di biodiversità dovuto alla grande variabilità del territorio lucano molte aree ZPS coincidono con le perimetrazioni delle aree SIC.

### **Aree ZPS**

Le ZPS, come i SIC, non sono aree protette in senso stretto, ma sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli", recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92. L'obiettivo delle ZPS è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico", che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali. Diversamente dai SIC, destinate ad evolversi in ZSC (Zone Speciali di Conservazione), le ZPS rimarranno tali.

### **Siti SIC**

I SIC non sono aree protette nel senso tradizionale perché non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, ma nascono con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", recepita dal DPR 357/1997 come modificato dal DPR 120/2003, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e sono designati per tutelare la biodiversità attraverso specifici piani di gestione. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione

soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. Con la Decisione N.C./2001/3998 del 28 dicembre 2001, la Commissione europea ha stabilito l'elenco dei Siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica. Negli anni successivi sono stati adottati i SIC di altre regioni biogeografiche. Con le Decisioni 2009/93/CE, 2009/91/CE e 2009/95/CE del 12/12/2008, la Commissione ha adottato il secondo elenco aggiornato dei SIC rispettivamente delle Regioni Biogeografiche Continentale, Alpina e Mediterranea.



Figura 24 – Aree SIC e ZPS (fonte [www.pcn.minambiente.it](http://www.pcn.minambiente.it))

I territori comunali di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ) **non sono interessati dalla presenza di aree SIC, pSIC, ZPS, SIN.** L'area SIC più vicina nella Regione Basilicata si trova a 30 km nel Comune di Venosa, ed è denominata "Lago del Rendina" identificata con codice IT9210201 coincidente con l'omonima ZPS, mentre nella Regione Puglia l'area SiC più vicina si trova ad 8 km nel comune di Spinazzola ed è denominata "Valloni di Spinazzola" identificato con codice IT9150041. L'area ZPS "Murgia Alta" in Puglia, identificata con codice IT9120007 si trova a 13 Km dagli aerogeneratori.

#### 2.4.3 Aree IBA - Important Birds Area

Le "Important Bird Areas" o IBA, sono aree che rivestono un ruolo chiave per la salvaguardia degli uccelli e della biodiversità, la cui identificazione è parte di un progetto a carattere mondiale, curato da BirdLife International. Il progetto IBA nasce dalla necessità di individuare dei criteri omogenei e standardizzati per la designazione delle ZPS. Le IBA sono state utilizzate per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS designate negli Stati membri, il 71% della superficie delle



IBA è anche ZPS. Per essere riconosciuto come IBA, un sito deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- Ospitare un numero significativo di individui di una o più specie minacciate a livello globale;
- Fare parte di una tipologia di aree importanti per la conservazione di particolari specie;
- Essere una zona in cui si concentra un numero particolarmente alto di uccelli in migrazione.



Figura 25 –Aree IBA (fonte [www.pcn.minambiente.it](http://www.pcn.minambiente.it))

Le aree IBA della Regione Basilicata sono di seguito riportate:

- Area Pollino e Orso Marso (Basilicata – Calabria)
- Area Dolomiti di PietraPertosa;
- Val d’Agri;
- Calanchi della Basilicata;
- Fiumara di Atella;
- Gravine (Basilicata –Puglia)
- Bosco della Manfredara

L’area di intervento di progetto ricade in zona IBA.

#### 2.4.4 Aree EUAP

L’elenco Ufficiale Aree Naturali Protette (EUAP) è istituito in base alla legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e l’elenco ufficiale attualmente in vigore è quello relativo al 6° Aggiornamento approvato con D.M. 27/04/2010 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta

Ufficiale n. 125 del 31/05/2010. In base alla legge 394/91, le aree protette sono distinte in Parchi Nazionali (PNZ), Aree Naturali Marine Protette (MAR), Parchi Naturali Statali marini (PNZ\_m), Riserve Naturali Statali (RNS), Parchi e Riserve Naturali Regionali (PNR - RNR), Parchi Naturali sommersi (GAPN), Altre Aree Naturali Protette (AAPN). L'Elenco è stilato, e periodicamente aggiornato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Protezione della Natura.




Figura 26 –Aree EUAP (fonte [www.pcn.minambiente.it](http://www.pcn.minambiente.it))

L'intervento di progetto non ricade in area EUAP.

#### 2.4.4.1 L.R. n°28 del 28 giugno 1994 – Istituzione e gestione aree protette regionali.

I Parchi e le Aree protette, hanno assunto sia nell'origine storica che nella comune concezione, il significato di aree con particolari valori naturalistici nelle quali è necessario realizzare forme di conservazione e protezione delle risorse presenti oltre ad attività di studio e ricerca. In quest'ottica i parchi sono stati concepiti e si sono affermati come "isole" in contesti insediativi ed ambientali in cui, la cura e la difesa delle risorse naturali non era certo prevalente. Più di recente la questione parchi si è andata arricchendo di ulteriori contenuti e significati. Il parco non è più solo un luogo in cui applicare soluzioni protettive e condurre ricerche e studi sulle risorse naturali (geologiche, botaniche, faunistiche etc.), ma in particolar modo è luogo di tutela e valorizzazione di complessi ecosistemi e di insiemi di risorse naturali e storiche riferibili all'unità complessiva del territorio e dell'ambiente. Inoltre il parco non viene più considerato come un elemento isolato dal contesto territoriale circostante, bensì è diventato un componente cardine per la promozione e lo sviluppo sostenibile di interi comprensori. Di pari passo con il mutamento storico-concettuale del

ruolo e della funzione dei parchi, c'è stata anche l'evoluzione normativa che, nel tempo, ha condotto alla legge quadro nazionale sulle aree protette cioè la L. 06 Dicembre 1991 n° 394. Le regioni italiane hanno successivamente recepito tale norma attraverso leggi regionali, che nel caso della Regione Basilicata è la L.R. n°28/94 la quale ha istituito le seguenti aree protette:

- n. 2 Parchi Nazionali:
  - Parco Nazionale del Pollino (DPR 15 novembre 1993 - GU n 9 del 13 gennaio 1994);
  - Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese (DPR 8 dicembre 2007 - GU n 55 del 5 marzo 2008);
- n. 2 Parchi Regionali:
  - Parco Regionale del Vulture (L.R. n. 28 del 20 novembre 2017);
  - Parco Regionale Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane (L. R. n. 47 del 24 novembre 1997);
- n. 8 Riserve Statali:
  - Riserva forestale di protezione Metaponto (DM 29 marzo 1972 (GU n 151 del 14 giugno 1972))
  - Riserva antropologica Agromonte-Spacciaboschi (DM 29 marzo 1972 - GU n 154 del 17 giugno 1972);
  - Riserva naturale orientata Groticelle (DM 11 settembre 1971 - GU n 258 del 13 ottobre 1971);
  - Riserva antropologica Coste Castello (DM 29 marzo 1972 - GU n 154 del 17 giugno 1972)
  - Riserva naturale biogenetica Marinella Stornara (DM 13 luglio 1977 - GU n 220 del 12 agosto del 1977)
  - Riserva antropologica I Pisconi (DM 29 marzo 1972 - GU n 154 del 17 giugno 1972)
  - Riserva naturale orientata Rubbio (DM 29 marzo 1972 - GU n 182 del 14 luglio 1972)
  - Riserva antropologica Monte Crocchia (DM 11 settembre 1971 - GU n 272 del 27 ottobre 1971)
- n. 7 Riserve Naturali Regionali:
  - Riserva naturale Orientata "San Giuliano" (L.R. n. 39 del 10 aprile 2000)
  - Riserva naturale dell'Abetina di Laurenzana (D.P.G. n. 2 del 4 gennaio 1988);
  - Riserva naturale "Lago Laudemio (Remmo)" (D.P.G. n. 426 del 19 aprile 1985);
  - Riserva naturale Orientata "Lago di Pignola" (D.P.G. n. 795 del 19 giugno 1984);
  - Riserva naturale Orientata "Bosco Pantano di Policoro" (L.R. n. 28 del 8 settembre 1999);
  - Riserva naturale "Lago Piccolo di Monticchio e P.F.R." (D.P.G. n. 1183 del 30 agosto 1984);
  - Riserva naturale Speciale "Calanchi di Montalbano Jonico" (L.R. n. 3 del 27 gennaio 2011);

L'area oggetto d'intervento non rientra in nessuna delle aree protette ai sensi della predetta Legge Regionale.

Il Parco Regionale del Vulture ricade nel territorio di Rionero del Vulture, Ripacandida, Ginestra, Atella, Barile, Melfi, Rapolla, Ruvo del Monte e San Fele dista circa 24 km mentre, nella Regione Puglia ci sono il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto (EUAP1195), ubicate a nord rispetto all'area oggetto d'intervento e distante circa 15 km, ed il Parco Nazionale Alta Murgia (EUAP0852) distante circa 14 km ad Est. I Parchi predetti non interessano in alcun modo l'area oggetto d'intervento che si trova più a sud rispetto ad esso.

#### 2.4.5 **D.LGS. 42/2004 – “CODICE URBANI” (VINCOLO DI TIPO PAESAGGISTICO)**

Il Decreto Legislativo N° 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” disciplina e tutela i caratteri storici, naturalistici e morfologici che costituiscono la risorsa paesaggio dall'inserimento di nuovi elementi nel territorio che possono creare “disagio”. In tale codice (detto Urbani) sono individuati i concetti di beni culturali e di beni paesaggistici, per i quali viene definita una linea di procedura di attuazione degli interventi sugli stessi. Tale normativa, che si colloca nella più generale politica di salvaguarda del paesaggio in un'ottica di sostenibilità ambientale, può essere così sintetizzata.

Il “Patrimonio culturale” nazionale è costituito dai “beni culturali” e dai “beni paesaggistici”, ora riconosciuti e tutelati in base ai disposti del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, come modificato ed integrato dai D.Lgs. 156 e 157 del 24/03/2006 e successivamente dal D.Lgs. 63 del 2008.

Sono altresì soggetti a tutela i beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i quali è stato notificato l'interesse ai sensi della L. 364 del 20/06/1909 o della L. 778 del 11/06/1922 (“Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”), ovvero è stato emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939 (“Tutela delle cose di interesse artistico o storico”), della L. 1409 del 30/09/1963 (relativa ai beni archivistici: la si indica per completezza), del D.Lgs. 490 del 29/10/1999 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”) e infine del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.

Inoltre il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l'intero patrimonio paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative in allora vigenti e ancora di attualità nelle specificità di ciascuna. Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l'art. 136 e l'art. 142:

- l'art. 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) “cose



- immobili”, “ville e giardini”, “parchi”, ecc., c.d. “bellezze individue”, nonché lett. c) e d) “complessi di cose immobili”, “bellezze panoramiche”, ecc., c.d. “bellezze d’insieme”);
- l’art. 142 individua le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali “territori costieri” marini e lacustri, “fiumi e corsi d’acqua”, “parchi e riserve naturali”, “territori coperti da boschi e foreste”, “rilievi alpini e appenninici”, ecc.




Figura 27 – Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 artt. 136 e 157 (fonte [www.sitap.beniculturali.it](http://www.sitap.beniculturali.it))

**Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia (art. 142, let. b)**

Il Parco Eolico Serra Giannina è esterno alla fascia di 300 mt.




Figura 28 : Rappresentazione su ortofoto del Parco Eolico (in rosso) e della fascia di rispetto (in blu)

#### Zona ricoperta da boschi e foreste (art. 142, lett.g)

Il Parco Eolico Serra Giannina è **esterno ad aree coperte da boschi e foreste vincolate ai sensi dell'art. 142**. In particolare alcuni aerogeneratori sono vicini ad aree boscate che vengono indicate come facente parti del sistema Ecologico Funzionale della Regione e quindi inadatte alla installazione di impianti ma che si ribadisce non interessano l'area di sedime degli aerogeneratori e quindi senza la necessità di taglio di vegetazione.






Figura 29: Rappresentazione del Parco (in rosso) con individuazione delle aree Boscate non vincolate

#### Zona di rispetto delle acque pubbliche (art. 142, lett. C).

L'area interessata alla realizzazione del presente progetto non rientra nelle zone di rispetto delle acque pubbliche.

Nel Comune di **Genzano di Lucania** (PZ) i corsi d'acqua d'interesse paesaggistico sono:

- Torrente Roviniero inf. N.549 R.D. 20/05/1900 n.2943
- Fosso Giacutecchio inf. N.555 R.D. 20/05/1900 n.2943
- Fiume Bradano
- Vallone del Pericolo R.D. 20/05/1900 n.2943
- La Fiumarella di Genzano
- Vallone Ripalto inf. N.540 R.D. 20/05/1900 n.2943
- Vallone di Palmira R.D. 20/05/1900 n.2943
- Torrente Percopo R.D. 20/05/1900 n.2943
- Fosso della Regione Serra di Piano inf. N.544 R.D. 20/05/1900 n.2943
- Torrente Basentello
- Fosso Spada inf. N. 549 R.D. 20/05/1900 n.2943



Nel Comune di **Banzi** (PZ) abbiamo:

- Torrente Basentello
- Fosso Marascione (Fosso Grotte di Cassano inf. N. 549 R.D. 20/05/1900 n.2943
- Torrente Marascione (Vallone Garbitello o Vincerana ) R.D. 20/05/1900 n.2943
- La Fiumarella di Genzano
- Vallone Acqua Venosa e dei Chingoni inf. N.540 R.D. 20/05/1900 n.2943
- Vallone Ripalto inf. N.540 R.D. 20/05/1900 n.2943




Figura 30: Rappresentazione del Parco (in rosso) con individuazione della fascia di rispetto di 150mt dei Fiumi/Torrenti

**Zona di interesse archeologico (art. 142, lett. M).**

I territori di Genzano di Lucania (PZ) e Banzi (PZ) sono stati oggetto di un'accurata ricerca e verifica inerente la presenza di aree sottoposte a vincolo di natura archeologica, che ha prodotto una relazione Archeologica a firma di tecnici competenti nel settore ed allegata al presente progetto<sup>9</sup>. Ne scaturisce **che l'area oggetto di intervento non è interessata dai predetti vincoli** che vengono di seguito indicati:

Comune di **Banzi** (PZ)

1. Località Cervarezza (vincolata il 10/03/1977)

<sup>9</sup> Cfr. Rif. PESG\_A\_4 Relazione Archeologica

2. Località Acqua delle Nocelle (vincolata il 26/05/1978;25/09/1978)
3. Località Bantia Sacra (vincolata 21/08/1976; 22/08/1976)
4. Località Bantia (vincolata il 03/08/1983;17/12/1992)

Comune di **Genzano di Lucania (PZ)**

5. Località Monteserico (vincolata il 24/03/2003)




Figura 31: Rappresentazione delle aree sottoposte a vincolo Archeologico (aree verdi)

Le sedi tratturali vincolate presenti nei territori comunali sono:

Comune di **Banzi (PZ)**

1. Tratturo Com. Madamagiulia
2. Tratturo Palazzo-Irsinia
3. Tratturo Com. del Perazzelo
4. Tratturo Com. Palazzo-Genzano

Comune di **Genzano di Lucania (PZ)**

5. Tratturo Com. Acerenza-Corato



6. Tratturo Com. Spinazzola – Irsina
7. Tratturo di Corato
8. Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa
9. Tratturo Com. di Gravina
10. Tratturo Com. di Irsina
11. Regio Tratturello Genzano-Tolve




Figura 32: Rappresentazione delle sedi tratturali (linee rosse)

Tuttavia, per quanto attiene alle interferenze con la **rete tratturale storica**, intese ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 co.1 lett. m) zone d'interesse archeologico e culturale, il progetto prevede una intersezione. Nello specifico il cavidotto esterno interseca il Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa (Fig.32 numero 8). In tale tratto però il tempo e le arature hanno cancellato il tracciato del tratturo che rimane solo a livello catastale, ciononostante, il cavidotto sarà realizzato con l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), tecnica che non implica alterazione morfologica e dell'aspetto esteriore dei luoghi; e per il medesimo tratto sopra

citato interferente con la rete dei tratturi sarà acquisito il parere da parte della Soprintendenza Beni Archeologici della Basilicata.

Il progetto de quo necessita di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. 42/04 e di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in quanto opera di interventi di grande impegno territoriale così come precisato nel DPCM 12/12/2005. Il procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si inserisce all'interno del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale e il proponente intende ottenere il Provvedimento Unico in materia Ambientale.

Il MIBAC interviene nel procedimento di VIA secondo quanto disposto dall'ultima modifica introdotta dal D.Lgs 104/2017 che con l'art. 26 comma 3 ha aggiornato l'art.26 del D.Lgs. 42/2004 disciplinando il ruolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel procedimento di VIA.

In particolare, secondo le modifiche, l'art. 26 del Codice dei Beni Culturali dispone quanto segue:

“....

1. *Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
2. *Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.*
3. *Qualora nel corso dei lavori di realizzazione del progetto risultino comportamenti contrastanti con l'autorizzazione di cui all'articolo 21 espressa nelle forme del provvedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori”.*

In generale Il MIBAC partecipa al procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 14.9 lettera c) delle Linee Guida Nazionali in materia di Autorizzazione Unica del settembre 2010, recepito dalla Regione Basilicata già nell'ambito delle modifiche e integrazioni al PIEAR (L.R. 01/2010 e ss.mm.ii.) e sia attraverso la L.R. 54/2015 per ciò che attiene all'individuazione delle cosiddette aree inidonee ai sensi dell'Art. 17 del Decreto Ministeriale:

*“14.9. In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: Al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai*

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. Recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- Al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4.

#### 2.4.6 R.D. N° 3267 del 30/12/1923 RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI – VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE.


Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. Partendo da questo presupposto detto Vincolo, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio. Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l'intervento richiesto può produrre i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/23.

Il vincolo ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione del territorio che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. Partendo da questo presupposto, tale Vincolo, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio. L'art. 7 del R.D. L. 3267 postula un divieto di effettuare le seguenti attività:

- trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura;
- trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti aa periodica lavorazione. La dottrina giurisprudenziale ritiene che nella previsione dell'art. 7 rientri anche l'attività edificatoria perché anch'essa determina sul terreno vincolato una variazione del l'assetto idrogeologico, eventualmente anche più grave di quello previsto con la pura e semplice trasformazione. Nel caso specifico l'attività costruttiva legata alla realizzazione delle



turbine e delle infrastrutture di servizio è limitata ad una porzione minima di territorio e pertanto tale da non mutare l'assetto idrogeologico esistente (stabilità dei terreni e regime delle acque).



**Figura 33: Rappresentazione del Vincolo Idrogeologico gli aerogeneratori (pallino rosso) sono esterni all'area**

L'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta a vincolo Idrogeologico, come si può verificare dalla figura di seguito riportata. Non è necessario la richiesta di autorizzazione da inoltrare al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Basilicata.

#### 2.4.7 AREE PERCORSE DAL FUOCO (art.10 L. 353/2000)

Gli incendi boschivi innescano processi di degrado del suolo e di perdita della copertura vegetale, in quanto i terreni colpiti dal fuoco sono spesso interessati da fenomeni di erosione superficiale del suolo. Il passaggio del fuoco infatti, oltre a distruggere la copertura vegetale riducendone l'azione regimante ed antierosiva, causa anche l'innescare di processi chimico-fisici nel suolo che ne facilitano il degrado. Il calore sviluppato dall'incendio, con temperature che raggiungono e superano i 500 °C, altera sensibilmente le proprietà del suolo. Da un punto di vista fisico il suolo non è più plastico, la porosità diminuisce, i singoli granuli diventano duri e disaggregati, più disponibili ad essere erosi. In sostanza si ha distruzione della struttura del suolo.

La Legge 353 del 21 novembre 2000, stabilisce nell'art. 10 una serie di vincoli a cui sono soggetti i terreni percorsi da incendi. Di seguito si riporta il comma 1 del suddetto articolo:

“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”

Il comma 2 dello stesso articolo, obbliga i comuni a provvedere, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Tale catasto deve essere aggiornato annualmente.

Negli ultimi anni le aree oggetto d’intervento non sono state interessate da incendi e pertanto non rientrano nelle aree percorse dal fuoco.

#### 2.4.8 **Compatibilità con L.R. 54/2015**

La Regione Basilicata ha recepito i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 con L.R. 54/2015 *“Linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. 387/2003 e non superiore a 1 MW”*, così come modificata dalla Legge Regionale n. 38 del 22 novembre 2018, definisce le *“Modifiche e integrazioni al disciplinare di cui alla DGR 2260/2010 in attuazione degli artt. 8, 14 e 15 della L.R. 8/2012 come modificata dalla L.R. 17/2012”*.

In particolare con detta Legge Regionale vengono modificate ed integrate le procedure per l’attuazione degli obiettivi del PIEAR e della disciplina del procedimento autorizzativo di cui al

D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, nonché di fornire integrazioni alle linee guida tecniche per la progettazione degli impianti. Essa si completa dei seguenti allegati:

- Allegato A: recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 individua le aree e i siti non idonei ponendo prescrizioni ulteriori rispetto a quelle discendenti ope legis e da norme settoriali.
- L'Allegato B, contenente la cartografia rappresentante le aree da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio degli impianti;
- L'Allegato C pubblicato sul B.U. 16 gennaio 2016, n. 2

Il documento tecnico allegato all'individuazione delle aree non idonee, in applicazione dei disposti del DM 10/09/2010, assume carattere non vincolante e la perimetrazione intende svolgere la funzione prevista dal citato Decreto Ministeriale, ossia quella di **“Offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione del progetto, non configurandosi come divieto preliminare”**.

In linea con l'Allegato 3 del DM 10/09/2010 la DGR individua 4 aree tematiche alle quali ascrivere le aree non idonee:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico;
2. Aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico ed idrogeologico.

In definitiva, fermo restando le aree già individuate dal PIEAR con L.R. 1/2010, la L.R. 54/2015 amplia alcune zone di rispetto.

Si passa ad esaminare dettagliatamente le aree individuate dalla L.R. 54/2015 confrontandole con la proposta progettuale di cui al parco eolico in oggetto.

**a) AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO – BENI CULTURALI**

- 1) **Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO** (IT 670 “I Sassi di Matera ed il parco delle chiese rupestri di Matera): la L.R. 54/2015 introduce un buffer di 8 km dal sito mentre non era prevista alcuna zona di rispetto dal PIEAR.
- 2) **Beni monumentali** ai sensi degli artt. 10,12, 46 del D.Lgs. 42/2004: la L.R. 54/2015 estende il buffer di rispetto definito dal PIEAR (1 km) sino a 3 km che si incrementa sino a 10 km nel caso di beni monumentali isolati posti in altura;
- 3) **Beni archeologici** ai sensi degli artt. 14 e 46 del D.Lgs. 42/2004 (beni per i quali è in corso il procedimento di dichiarazione di interesse culturale); **tratturi vincolati** ai sensi del DM

22/12/1983 e **zone di interesse archeologico** di cui all'art. 142 co.1 let. m) del D.Lgs. 42/2004: la L.R. 54/2015 introduce un buffer di rispetto pari a 1 km dai beni archeologici di cui agli artt. 14 e 46 del D.Lgs 42/04, pone come area di rispetto dei tratturi vincolati l'area catastale di quest'ultimi e individua come area di rispetto per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 142 co.1 let. m) del D.Lgs. 42/2004 l'intera area.

- 4) **Comparti archeologici**, che non rappresentano comunque un divieto alla realizzazione degli impianti, ma hanno il ruolo di orientare gli operatori del settore. Detti comparti sono appresso elencati: *L'Ager Venusinus*; il territorio di Mauro Lucano; il territorio di Tito; il Potentino; il territorio di Anzi; il territorio di Irsina; il Materano; *l'Ager Grumentino*; *la chora meta pontina interna*; il territorio di *Metaponto*; *l'area enotria*; *la chora di Policoro*; *l'alto Lagonegrese*; *il Basso Lagonegrese*; *Matera*; *Cersosimo*.

**b) AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO – BENI PAESAGGISTICI**

- 1) **Intere aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004** senza ulteriori buffer di rispetto ed aree interessate da vincoli in itinere (intero territorio comunale di Matera; ampliamento del vincolo territoriale comunale di Irsina (MT) comprendente l'intero territorio comunale di Genzano di Lucania (PZ); ampliamento del vincolo Castel Lagopesole comprendente parte del territorio comunale di Avigliano e Filiano);
- 2) **Territori costieri ai sensi dell'art. 142 co. 1 let. a) del D.Lgs. 42/2004**: la L.R. 54/2015 incrementa il buffer di rispetto da 1 km sino a 5 km;
- 3) **Territori contermini a laghi e invasi artificiali ai sensi dell'art. 142 co. 1 let. b) del D.Lgs. 42/2004**: la L.R. 54/2015 incrementa il buffer da 150 m sino a 1.000 m;
- 4) **Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi** previsti dal testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: la L.R. 54/2015 incrementa il buffer da 150 m sino a 500 m;
- 5) **Rilievi oltre i 1.200 m slm ai sensi dell'art. 142 co. 1 let. d) del D.Lgs. 42/2004**: la L.R. 54/2015 specifica che l'intero profilo dell'aerogeneratore deve risultare inferiore a 1.200 m slm;
- 6) **Usi civici ai sensi dell'art. 142 co. 1 let. h) del D.Lgs. 42/2004**: la L.R. 54/2015 individua l'intera area gravata da usi civici;
- 7) **Tratturi in qualità di beni archeologici ai sensi dell'art. 142 co. 1 let. m) del D.Lgs. 42/2004**: la L.R. 54/2015 oltre all'area di sedime del tratturo, già indicata nel PIEAR, estende il buffer di rispetto a 200 m dal limite esterno dell'area di sedime storica;
- 8) **Le aree comprese nei Piani Paesaggistici di Area Vasta e assoggettate a vincolo conservazione A1 e A2**: la L.R. 54/2015 individua l'intero perimetro senza ulteriori buffer di rispetto;



- 9) **Aree di crinale individuate dai Piani Paesaggistici di Area Vasta:** la L.R. 54/2015 individua l'intero perimetro senza ulteriori buffer di rispetto;
- 10) **Aree comprese nei Piani Paesaggistici di Area Vasta e soggette a verifica di ammissibilità:** la L.R. 54/2015 individua l'intero perimetro senza ulteriori buffer di rispetto;
- 11) **Centri urbani (perimetro da PRG/PdF):** la L.R. 54/2015, oltre all'intero perimetro estende il buffer di rispetto sino a 3 km rispetto ai 1.000 m indicati nel PIEAR;
- 12) **Centri storici, intesi come dalla zona A ai sensi del DM 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente:** la L.R. 54/2015, oltre all'intero perimetro introduce un buffer di rispetto di 5 km.

Quindi le uniche interferenze, con gli indirizzi di cui alla LR 54/2015 sono:

#### Beni Culturali

- Alcuni aerogeneratori denominati PESG\_7; PESG\_06; PESG\_08; PESG\_09; PESG\_10 **rientrano** all'interno del buffer compreso tra i 1.001 ed i 3.000 m dal bene monumentale denominato "*Masseria Verderosa*" istituito con D.M. 16.12.1998, ubicata lungo il regio tratturello "Palmira"
- Tutti gli aerogeneratori, **ricadono** all'interno del buffer compreso tra i 3.001 m e i 10.000 m (comunque superiore ai 3.000 m) dal bene monumentale denominato "Antico Castello di Monteserico" istituito con D.M. 14.03.1960, ubicato in agro del comune di Genzano di Lucania.
- L'intero intervento, ad esclusione dell'aerogeneratore denominato PESG\_05, **ricade** all'interno del comparto archeologico denominato *Ager Venusinus* comprendente i comuni di Melfi, Genzano di Lucania, Lavello, Venosa, Maschito, e Palazzo S. Gervasio.

#### Beni Paesaggistici

- tutti gli aerogeneratori e le opere ricadenti nel territorio del comune di Genzano di Lucania **rientrano** nelle aree interessate dal vincolo in itinere di cui agli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e pertanto in area da sottoporre ad eventuali prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio per l'impianto.
- è previsto un attraversamento in senso ortogonale, con cavidotto interrato, del **regio tratturello** denominato "**Palmira**" nelle vicinanze della stazione di consegna. In tale tratto però il tempo e le arature hanno cancellato il tracciato del tratturo che rimane solo a livello catastale. Non sono previste altre interferenze con tratturi e tratturelli per le restanti opere in progetto;
- alcuni aerogeneratori denominati PESG\_01; PESG\_03 e PESG\_07, **rientrano** all'interno del buffer di 5.000 m dal centro storico, inteso come zona A ai sensi del DM 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente, del comune di Genzano di Lucania e quello denominato PESG\_01; PESG\_02; PESG\_03 e PESG\_07 dal centro storico del comune di Banzi.



Il parco eolico in progetto è inserito nel territorio in piena compatibilità con il piano di indirizzo energetico ambientale della regione Basilicata (PIEAR) non ricadendo in aree indicate da quest'ultimo quali inidonee all'installazione di aerogeneratori. L'area parco è completamente esterna a zone e siti di interesse naturalistico, zone di protezione speciale, siti di interesse comunitario ed ogni altra zona di rispetto e tutela per il territorio.

Alcuni aerogeneratori rientrano in aree di rispetto, introdotte dalla Regione Basilicata con la Legge Regionale n. 54/2015 e successive modifiche e integrazioni, il cui Allegato C) individua le aree e i siti non idonei ai sensi del DM 10/09/2010 ponendo prescrizioni ulteriori rispetto a quelle discendenti *ope legis* e da norme settoriali. Non si tratta di aree in cui è ostata la possibilità di realizzazione delle opere bensì rappresentano aree di maggiore attenzione, rispetto alle quali, in sede di definizione dei progetti è necessario approfondire le analisi al fine di individuare ogni possibile interferenze e/o ingerenza.

Nello specifico, il parco eolico in progetto interferisce con alcuni buffer definiti dalla LR 54/15 per come dettagliatamente esaminato negli elaborati costituenti il progetto definitivo proposto. In merito a dette interferenze con le aree individuate dalla Legge Regionale 54/2015 si ritiene che alcune (interferenze con aree di interesse culturale di area vasta: *Ager Venusinus* e beni paesaggistici quale *intero territorio comunale di Genzano di Lucania interessato da vincolo in itinere di cui agli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/04*) riguardino parti di territorio di dimensione estesa all'interno della quale rientrano le aree oggetto del presente intervento.

L'area parco in progetto, sulla base delle indagini eseguite, non risulta particolarmente rilevante sotto l'aspetto culturale o paesaggistico, sono presenti solo alcuni puntuali beni o aree di interesse nelle immediate vicinanze dalle quali il parco in progetto è situato a debita distanza di rispetto.

Per ciò che riguarda la distanza dai centri storici prossimi al parco eolico (buffer di 5.000 m dal centro storico di Genzano di Lucania e di Banzi) il parco in progetto è situato a confine di questi buffer. Sempre in aree dove la presenza del parco non impatta significativamente con il singolo centro storico e dalle zone interne significative (piazze, monumenti e luoghi di ritrovo) non risulta addirittura visibile.

Per ciò che riguarda l'interferenza con il buffer di rispetto dal bene monumentale rappresentato dalla "Masseria Verderosa", posto comunque a distanza superiore ai 1.000 m dall'aerogeneratore più vicino, il parco eolico non interferisce significativamente con la stessa in quanto trattasi di bene tutelato quale masseria storica di rappresentanza della realtà contadina del posto oggi fatiscente ed in stato di abbandono. L'esistenza di una limitata visione del parco eolico in progetto

dalla masseria (solo alcune torri parzialmente visibili), non influenza significativamente quindi la conservazione e la tutela del bene monumentale stesso.

L'attraversamento con cavidotto interrato del regio tratturello "Palmira", completamente cancellato dalle arature e di cui resta solo la sede catastale, è certamente di basso impatto poiché trattasi di un attraversamento interrato trasversale alla sede catastale non modificando quindi lo stato dei luoghi. Inoltre si utilizzeranno tecniche specifiche di attraversamento (metodo toc ecc.) al fine di annullare completamente ogni possibile danneggiamento alla sede tratturale anche se inesistente.

Infine, per ciò che riguarda l'interferenza con il buffer di rispetto compreso tra i 3.001 m ed i 10.000 m dal Bene Monumentale denominato "Antico Castello di Monteserico", in cui ricadono tutti gli aerogeneratori in progetto, è evidente che l'area indicata sempre dalla Legge Regionale 54/15 è da intendersi esclusivamente quale sottoposta a particolare attenzione sotto l'aspetto dell'impatto visivo essendo anch'essa un'area vasta che sviluppa una superficie di circa 314 km<sup>2</sup> intorno al castello.

Il castello di Monteserico è posto su una collinetta a quota tale da dominare sull'intera vallata mentre il parco in progetto è posto su altrettante collinette poste a nord e distanti circa 5 km dal castello stesso. Lo studio di intervisibilità, corredato da fotorendering con l'inserimento degli aerogeneratori in progetto, dimostra che l'effetto visivo è essenzialmente percepibile esclusivamente dalla corte posteriore del castello, ovvero in un'area retrostante rispetto all'ingresso principale e quindi da considerarsi la meno rappresentativa per apprezzare il bene medesimo. Dal cortile anteriore, che rappresenta certamente la zona del bene di maggior pregio (oltre al Bene stesso), la zona interessata dal parco eolico in progetto non riveste una particolare rilevanza percettiva in termini di visibilità in quanto tale zona si distende alle spalle del Bene e gli aerogeneratori in progetto, pur se in parte visibili, vengono percepiti non in maniera significativa poiché l'effetto è mitigato dall'esistenza del castello stesso. Dalla strada di accesso al castello risultano invece non visibili in quanto questa è posta sul lato opposto della collinetta rispetto all'area interessata dal parco eolico in progetto.

La progettazione è stata supportata ed integrata da uno specifico studio archeologico preliminare che ha dimostrato la piena compatibilità delle opere in progetto con il territorio sotto il profilo archeologico e culturale in accordo a quanto disposto dalla sopracitata Legge Regionale 54/15.

---

## 2.5 VALUTAZIONE COERENZA CON PIANI E PROGRAMMI

Alla luce di quanto sopra riportato è stata effettuata la verifica di coerenza del progetto relativo al Parco Eolico “Serra Giannina” che risulta assolutamente **conforme** e **coerente** con:

- i contenuti delle leggi e delibere in campo energetico e per l’incentivazione degli impianti da FER;
- gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
- i vincoli presenti sull’area interessata (vincoli naturalistici, paesistici, idrogeologici etc.).

Per una lettura più immediata del grado di coerenza, nella tabella seguente vengono sintetizzati i principali risultati della verifica di coerenza/compatibilità; in particolare, per ogni piano analizzato è stato specificato con il progetto in esame un rapporto di:

- **Coerenza:** se il progetto persegue finalità corrispondenti ai principi/obiettivi del Piano esaminato;
- **Incoerenza:** se il progetto persegue finalità in contrapposizione con quelle del Piano esaminato;
- **Compatibilità:** se il progetto risulta in linea con i principi/obiettivi del Piano esaminato, pur non essendo specificatamente previsto dallo strumento di programmazione dello stesso;
- **Incompatibilità:** se il progetto risulta in contraddizione con i principi/obiettivi del Piano esaminato.

<b>Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi del QUADRO COMUNITARIO</b>	
<b>Strumenti di pianificazione</b>	<b>Tipo di relazione con il progetto</b>
Direttiva 2003/96/CE	Coerenza
Direttiva 2009/28/CE	Coerenza
<b>Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi del QUADRO NAZIONALE</b>	
D.Lgs. 387/2003	Coerenza
DM 10 Settembre 2010 Linee Guida Nazionali	Coerenza
<b>Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi del QUADRO REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE</b>	
PIEAR/ Basilicata	Compatibilità
PPR/Basilicata	Coerenza
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014-2020	Coerenza
PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI	Compatibilità
PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE	Compatibilità
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI	Compatibilità
P.A.I.	Compatibilità
PSR/ Basilicata	Compatibilità
PSP/ Potenza	Compatibilità
PRG	Compatibilità
<b>Coerenza del progetto rispetto al QUADRO VINCOLISTICO</b>	
Vincolo Paesaggistico Dlgs.42/2004	Area non sottoposta a vincolo
Vincolo e segnalazioni Architettonici e Archeologici D.Lgs. 42/2004	Area non sottoposta a vincolo
Direttiva 92/42/CEE Rete Natura 2000	Area non sottoposta a vincolo
Direttiva 79/409/CEE – Aree IBA	Area non sottoposta a vincolo
L.R. n.28/1994	Area non sottoposta a vincolo
R.D. n°3267 Vincolo Idrogeologico	Area non sottoposta a vincolo
L.353/2000 art.10 Aree percorse dal fuoco	Area non sottoposta a vincolo